SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele di Bari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 23 luglio 2001, da tredici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2293.13.4/Gab. del 23 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Sant'Angelo (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele di Bari.

Roma, 31 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10527

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Calizzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, sono stati eletti il consiglio comunale di Calizzano (Savona) ed il sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tabò;

Considerato che, in data 25 agosto 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calizzano (Savona) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calizzano (Savona) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Tabò.

Il citato amministratore, in data 25 agosto 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calizzano (Savona).

Roma, 31 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10528

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerreto d'Asti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000 sono stati eletti il consiglio comunale di Cerreto d'Asti (Asti) ed il sindaco nella persona del sig. Mirco Mosso;

Considerato che, in data 29 luglio 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cerreto d'Asti (Asti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2001

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cerreto d'Asti (Asti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Mirco Mosso.

Il citato amministratore, in data 29 luglio 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerreto d'Asti (Asti).

Roma, 31 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Pompei e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pompei (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Pompei;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Pompei, per il ripristino dei princìpi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pompei (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Pompei (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Pia Larciprete Weber - viceprefetto;

dott.ssa Giovanna Cerni - viceprefetto aggiunto;

dott. Gianfranco D'Angelo - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 12, foglio n. 67

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pompei (Napoli), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 13 giugno 1999, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, a seguito di rilevate interferenze nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, massicciamente presente nell'area dei comuni vesuviani in cui è ricompreso il territorio del comune di Pompei, il prefetto di Napoli ha disposto l'accesso presso la suddetta amministrazione, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, nel rilevare la sussistenza di forme di condizionamento della criminalità organizzata nell'azione amministrativa dell'ente locale, hanno posto in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti della cosca locale.

Una fitta ed intricata rete di parentele, affinità, amicizie e frequentazioni, è il tramite che lega taluni amministratori e dipendenti comunali ad esponenti vicini all'organizzazione criminale locale i quali, in tal modo, riescono ad ingerirsi negli affari dell'ente, strumentalizzandone le scelte e sottomettendole ai propri interessi.

Il comune, per la presenza dell'area archeologica e del santuario, costituisce un centro di rilevanti interessi economici tali da richiamare l'attenzione dei sodalizi criminosi già attivamente presenti nella zona, che da tempo cercano di partecipare alle attività economiche gestite per conto dell'ente e di avere libertà di movimento per l'edilizia abusiva.

Il rilevante grado di collegamento di alcuni amministratori, già presenti nella compagine amministrativa delle precedenti gestioni, e di dipendenti del comune di Pompei è peraltro suffragato dalle risultanze investigative cui sono pervenute le competenti autorità giudiziarie in occasione di recenti operazioni di lotta alla criminalità organizzata.

L'esistenza di un centro di potere esterno che condiziona l'operato degli amministratori appare suffragata dalla circostanza, rilevata nel corso delle indagini, che personaggi risultati affiliati alla cosca locale, pur non rivestendo alcuna carica pubblica, fossero presenti notoriamente ed assiduamente all'interno dell'ente. L'anello di congiunzione tra il predetto sodalizio criminale e l'amministrazione comunale è stato, in particolare, individuato nella figura di un affiliato della cosca locale assiduo frequentatore di esponenti della maggioranza, funzionari del comune e di appartenenti al comando della polizia municipale, e legato da stretta amicizia con il presidente del consiglio comunale. Quest'ultimo amministratore, raggiunto nel corso dell'anno, insieme al citato esponente, da ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, ha fatto parte anche delle precedenti amministrazioni rivestendo incarichi di governo soprattutto nei settori dell'urbanistica e dei lavori pubblici. Alcuni componenti dell'organo esecutivo risultano attualmente indagati per delitti contro la pubblica amministrazione. Degli appartenenti al comando di polizia municipale hanno rapporti di parentela con esponenti di spicco della cosca locale. Uno di essi è stato riassegnato al comando dopo la sospensione dal servizio a seguito di arresto per il delitto di peculato, beneficiando anche illegittimamente di indennità accessorie, ed è attualmente indagato in quattro procedimenti penali per i reati di falsità ideologica, appropriazione indebita, usura, truffa e associazione per delinquere.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, i settori in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici sono quelli dell'edilizia e degli appalti pubblici.

I condizionamenti operati dalla criminalità organizzata nel settore edilizio, resi ancora più gravi dai vincoli ambientali cui è sottoposto il territorio comunale di Pompei e dal rischio derivante dalla presenza del Vesuvio nelle immediate vicinanze, emergono, in particolare, da una serie di attività amministrative palesemente illecite che vanno dall'accertata costante violazione delle norme del regolamento edilizio, all'inesistente attività di controllo urbanistico, intesa sia come repressione degli abusi, sia come controllo della conformità dei lavori rispetto a quelli consentiti. In ordine a tale ultimo profilo risulta che a nessuna delle ordinanze di sospensione dei lavori edilizi abusivi abbia fatto seguito l'abbattimento del manufatto o l'acquisizione al patrimonio comunale.

La commissione di accesso ha posto dunque in rilievo come, segnatamente nel settore urbanistico, l'attività del comune abbia risposto, per effetto dell'interferenza operata da fattori esterni riconducibili alla criminalità organizzata, a criteri svincolati da qualsiasi valutazione tecnica delle domande di concessione edilizia. Tutte le vicende, ampiamente esposte nella relazione commissariale, evidenziano, infatti, un'accentuata propensione dell'amministrazione comunale a deviazioni dal sistema di legalità, che la rende particolarmente vulnerabile alle pressioni esercitate dall'esterno.

Sintomatica della sussistenza di condizionanti collegamenti risulta la vicenda dell'approvazione del piano di sviluppo commerciale. La commissione ha rilevato elementi che inducono a ritenere sussistere in alcuni amministratori comunali un vero e proprio interesse nel predisporre in commissione, e poi far approvare dagli organi comunali competenti, un progetto di piano di sviluppo commerciale che comprendesse aree ben definite. Sono infatti emerse coincidenze temporali tra le fasi di definizione e di approvazione del piano presso le competenti commissioni comunali e le trattative condotte da persone legate alla locale organizzazione criminale per l'acquisto di terreni situati nelle aree interessate dal piano, conclusesi, poi, con la cessione dei suoli.

L'assoggettamento dell'ente alle scelte della locale organizzazione criminale è emerso anche nel settore degli appalti pubblici. La commissione ha rilevato procedure disinvolte e disinibite nella gestione dei fondi pubblici destinati alla realizzazione di opere e lavori pubblici e dei relativi appalti di affidamento, nonché in materia di aggiudicazione di pubbliche forniture e servizi pubblici. L'attività amministrativa in tale settore non è stata quasi mai ispirata a princìpi

di tempestività di intervento, correttezza e trasparenza delle scelte al fine di garantire la libera ed efficace concorrenzialità tra gli operatori per il bene pubblico.

Emblematica dell'atteggiamento rinunciatario o inerte tenuto dall'amministrazione in contrasto con i princìpi ordinamentali della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza è stata la proroga e la successiva proposta di proroga dell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità ad una ditta in vertenza con il comune dopo che accertamenti ispettivi da parte del Ministero delle finanze avevano evidenziato gravi irregolarità gestionali comportanti in danno dell'ente un mancato introito di imposta di centinaia di milioni. Le pressioni effettuate dagli organi politici alla struttura burocratica per la concessione di una nuova proroga sarebbero terminate in concomitanza con il diffondersi della notizia dell'arresto del presidente del consiglio comunale e di altri elementi di spicco della criminalità organizzata.

Un ulteriore segnale della soggezione dell'apparato politico e gestionale a scelte rispondenti ad interessi estranei a quelli dell'ente è dato dalla vicenda relativa all'affidamento del locale campo sportivo. L'affidamento è stato disposto in favore di un consorzio direttamente dal sindaco, che ha di fatto consentito l'utilizzo dell'impianto anche in assenza della necessaria preliminare sottoscrizione di apposita convenzione tra comune e concessionario. La mancanza di un piano di adeguamento dell'impianto e la presenza tra i soci del consorzio affidatario del nominativo di un affiliato alla cosca locale, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, costituivano, infatti, motivi ostativi alla stipula della convenzione. Il consorzio, inoltre, non risultava presente nella banca dati dell'anagrafe tributaria e della Camera di commercio e, nell'atto costitutivo e nello statuto, recati da scritture private né autenticate né registrate, non erano indicati i dati anagrafici dei soci.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che di fatto priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e pone in pericolo lo stato generale della sicurezza civile.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Pompei, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Invero, la descritta condizione di degrado del comune e le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di garanzia dei valori costituzionali, in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità, richiedono l'intervento risolutivo dello Stato finalizzato a recidere i legami tra gli amministratori locali e gli esponenti della criminalità organizzata ed a prevenire l'ulteriore deterioramento dell'ente.

A tal fine, il prefetto di Napoli, pertanto, con relazione del 25 luglio 2001, che qui si intende integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Pompei ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Pompei (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cinisi e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cinisi (Palermo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 30 novembre 1997, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Cinisi;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Cinisi, per il ripristino dei princìpi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 agosto 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cinisi (Palermo) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Cinisi (Palermo) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Francesco Tortorici - viceprefetto;

dott. Paolo Lo Manto - vicequestore aggiunto;

dott.ssa Susanna Conte - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a

norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 66

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cinisi (Palermo), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997, presenta forme di collegamento e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di rilevate illecite interferenze nella vita amministrativa dell'ente e della sua collocazione in un contesto ambientale profondamente permeato dalla presenza della criminalità organizzata, il prefetto di Palermo ha disposto l'accesso presso il predetto comune, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Elementi sintomatici delle suddette interferenze sono emersi a seguito di accertamenti eseguiti dai competenti organi investigativi, che hanno condotto all'arresto di sei persone per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, tra le quali un consigliere comunale appartenente alla lista di maggioranza.

Il ruolo di tale consigliere comunale emerge soprattutto nella realizzazione di un ipermercato nel territorio del comune di Cinisi, operazione dalla quale la locale cosca, secondo le suddette indagini, trarrebbe illeciti profitti sia da una tangente del dieci per cento sull'importo dell'investimento (pari a circa 35 miliardi), che dalla partecipazione delle imprese vicine all'organizzazione criminale alla esecuzione dei relativi lavori e sia dal valore aggiunto dei terreni sui quali dovrebbe sorgere il menzionato centro commerciale.

Già dalle indagini svolte risultava chiaro che tale consigliere costituiva l'anello di congiunzione tra il gruppo di società interessate all'investimento, l'ambiente mafioso del territorio di Cinisi e la sfera politico-amministrativa locale.

Prendendo in esame tre successive delibere, adottate rispettivamente nel 1997, 1998 e 2000, è emerso che il progetto per la realizzazione dell'ipermercato era stato già approvato dall'amministrazione al tempo in carica, ma la relativa delibera era stata poi revocata nel 1998 dall'attuale maggioranza dell'organo assembleare, con un provvedimento espressamente motivato con l'opposizione alla apertura di ipermercati, soprattutto se non espressione dell'imprenditoria locale.

Il livello di assoggettamento dell'ente alle scelte della locale organizzazione criminale è emerso chiaramente dall'analisi del terzo provvedimento consiliare, con il quale è stata riapprovata una variante al piano di fabbricazione identica a quella revocata nel 1998, per consentire la realizzazione dell'ipermercato.

Dall'esame delle delibere citate si evince infatti che l'azione del suddetto consigliere e di un imprenditore locale a lui legato - indicato quale referente della mafia per la realizzazione dell'ipermercato ed arrestato unitamente all'amministratore locale con l'ordinanza di custodia cautelare citata - si è rivelata determinante nel cambiamento delle scelte del consiglio comunale.

Un ulteriore sintomo della soggezione dell'apparato politico e gestionale a scelte rispondenti ad interessi estranei a quelli dell'ente è dato dalla vicenda relativa alla concessione edilizia per la costruzione di alcuni alloggi di edilizia economica e popolare da parte di una cooperativa, concessione immotivatamente revocata con ordinanza sindacale in data 29 gennaio 2001, peraltro annullata dal T.A.R. della Sicilia.

Al riguardo, va rilevato che, nell'ambito di una mirata verifica ispettiva amministrativa disposta dall'assessorato regionale agli enti locali in merito a tale vicenda, era già stato evidenziato nell'apposita relazione, ancor prima dell'annullamento dell'ordinanza da parte del giudice amministrativo, come il provvedimento di revoca non risultasse posto in essere in difesa del pubblico interesse o dell'interesse dell'amministrazione, ma adottato strumentalmente per favorire i proprietari delle aree interessate al programma costruttivo.

Ed in effetti, come risulta da un esposto del presidente della citata cooperativa i cui rilievi sono stati puntualmente verificati dalla commissione, i veri motivi che hanno determinato l'ostruzionismo da parte dell'amministrazione comunale sono da ricercare nella presenza, tra i proprietari dei terreni da espropriare, di parenti di un noto ed influente esponente mafioso latitante.

Altro settore in cui emerge segnatamente l'utilizzo dell'amministrazione comunale per personali tornaconti affaristici è quello degli appalti pubblici, ove la commissione ha evidenziato una gestione amministrativa che non appare improntata ai princìpi di trasparenza, concorrenza ed economicità a causa, in particolare, dell'eccessivo ricorso al cottimo fiduciario ed alla trattativa privata, anche in ipotesi non consentite dalla relativa normativa.

In particolare, il ricorso al cottimo consentiva di fatto di limitare il numero delle imprese da invitare alle gare, circostanza questa particolarmente preoccupante essendosi acclarato, peraltro, un collegamento tra otto imprese iscritte all'albo delle ditte di fiducia ed esponenti della criminalità organizzata operanti nel territorio.

Di fatto l'affidamento dei cottimi sembra avesse lo scopo di una spartizione dei lavori tra imprese preventivamente individuate, tanto più per la mancanza delle prescritte forme di pubblicità dei relativi bandi di gara.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa l'amministrazione comunale di Cinisi, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed a garanzia dei valori costituzionali che risultano in larga misura compromessi dal diffuso sistema di illegalità.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Cinisi.

A tal fine il prefetto di Palermo, con relazione del 2 agosto 2001, che qui si intende integralmente richiamata, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Cinisi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Cinisi (Palermo), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 30 agosto 2001

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

01A10531

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 settembre 2001.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 14-15 settembre 2001 nel territorio dei comuni della provincia di Napoli e di alcuni comuni delle province di Salerno e Avellino, nonché l'emergenza connessa agli eventi atmosferici del 22 agosto 2001 nel territorio del comune di Santa Maria a Vico e agli eventi atmosferici del 5 settembre 2001 nel comune di Calvanico. (Ordinanza n. 3147).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei seguenti comuni:

provincia di Napoli:

comuni di Napoli, Monte di Procida, Bacoli, Marano, Calvizzano, Pozzuoli, Giugliano, Ischia, Forio, Casamicciola, Procida, Casandrino, S. Maria la Carità, Alma Campania, Gragnano, Massa di Somma, Nola, Castellammare, Quarto, Saviano, Ottaviano, Cicciano, Camposano, Cimatile, S. Anastasia, Casola;

provincia di Salerno:

comuni di San Marzano sul Sarno, Calvanico, Nocera Inferiore;

provincia di Avellino:

comuni di Moschiano, Monteforte Irpino, Lauro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Ravvisata la necessità di disporre di un quadro degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili, finalizzati al soccorso, all'assistenza della popolazione ed agli interventi di eliminazione del rischio;

Sentita la regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire, in aggiunta alle risorse finanziarie rese disponibili dalla regione Campania, la realizzazione dei primi interventi urgenti nei territori in premessa colpiti dagli eventi atmosferici ivi indicati, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 50 miliardi.

2. Ai fini del successivo riparto, il sindaco del comune di Napoli, per il territorio del comune medesimo, e il presidente della regione Campania, per gli altri territori indicati in premessa, definiscono il quadro degli interventi di assoluta urgenza per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni e per l'eliminazione delle situazioni di pericolo cui finalizzare le predette risorse. Con successiva ordinanza saranno definite le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

1. Gli istituti scolastici, le cui strutture siano state danneggiate dagli eventi citati in premessa ed ubicate nei suindicati comuni, possono adottare soluzioni organizzative tali da consentire il recupero del mancato, regolare svolgimento delle attività didattiche, come la flessibilità dell'orario delle lezioni, l'adattamento del calendario scolastico, nonché l'articolazione delle classi o sezioni.

Art. 3.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione degli interventi della presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura.

Art. 4.

1. Le amministrazioni statali, regionali e provinciali e gli enti locali sono autorizzati a riconoscere al proprio personale impiegato nelle operazioni di soccorso e di primo intervento il diritto a conseguire gli emolumenti per le prestazioni lavorative effettivamente rese anche oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2001

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

01A10645

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2001.

Impegno ed erogazione di L. 24.787.642.863 a favore della Cassa depositi e prestiti per la seconda rata annuale di rimborso dell'anticipazione concessa in conseguenza dei minori finanziamenti B.E.I., relativamente ai progetti FIO - Esercizio di provenienza e di gestione 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 34 della legge 20 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti occupazione»;

Vista la delibera CIPE dell'8 agosto 1995;

Visto l'art. 5 della legge n. 73 del 31 marzo 1998, il quale stabilisce che in relazione alla suddetta delibera-zione CIPE dell'8 agosto 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti FIO in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 29 luglio 1999, con il quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti ad effettuare una anticipazione di cassa per un ammortamento — comprensivo delle spese di gestione della medesima Cassa depositi e prestiti — di lire 334 miliardi;

Vista la successiva nota n. 7/7790 del 5 agosto 1990, a firma del direttore generale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione — servizio centrale di segreteria del Cipe — con la quale si dichiara che l'importo da concedere è ridotto a lire 327 miliardi poiché la B.E.I. ha autorizzato un ulteriore versamento di lire 7 miliardi;

Vista la quietanza di versamento n. 6093 del 7 ottobre 1999, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha effettuato il versamento di L. 327.000.000.000 al capitolo 2368 (capo X) dell'entrata del bilancio statale;

Visto il ruolo n. 08693 del 18 aprile 2001, della Cassa depositi e prestiti, con il quale si chiede il rimborso della seconda rata annuale di L. 24.787.642.863 in scadenza al 31 dicembre 2001, per il finanziamento sopraccitato di complessive L. 327.000.000.000 concesso dalla Cassa depositi e prestiti e rimborsabile con rate annuali per un periodo di ventidue anni;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1999, n. 489, per l'esercizio 2001;

Visto il decreto legislativo 3 rebbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di L. 24.787.642.863 - valuta 31 dicembre 2001, a favore della Cassa depositi e prestiti, a valere sul capitolo 9131 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di L. 24.787.642.863 a favore ella Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2001, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella misura e sul capitolo 9131 per L. 24.787.642.863.

Per il versamento sarà emesso apposito mandato, valuta 31 dicembre 2001, mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 2 agosto 2001

Il direttore generale: BITETTI

01A10420

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 maggio 2001.

Approvazione di un elenco di quattordici programmi, relativi a nove comuni, ammessi al contributo previsto dalla legge n. 472/1999, art. 3, commi 3 e 4.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono state trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei lavori pubblici le competenze, le strutture, le risorse finanziarie, materiali ed umane in materia di aree urbane;

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, art. 3, commi 3 e 4, concernenti la realizzazione di sistemi di trasporto di massa e di controllo telematico della circolazione e della sosta;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000;

Visto l'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il protocollo d'intesa del 12 febbraio 1998 sottoscritto dal Ministro delegato per le aree urbane e dal Ministro dei trasporti con i sindaci interessati per l'avvio di un «Programma strategico per la mobilità nelle aree metropolitane»;

Visto in particolare il punto 2) del suddetto protocollo che, nel definire le fasi operative del programma, affida il compito di stabilire criteri di selezione e di esprimere valutazioni per la definizione di una prima lista nazionale di opere necessarie, in ordine di priorità, oltre che ai rappresentanti delle singole città, ad una commissione di tecnici indicati dal Dipartimento per le aree urbane e dal Ministero dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale n. 324 del 18 luglio 2000 con il quale è stata istituita la commissione di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale n. 456 del 5 ottobre 2000 con il quale è stato rinominato il coordinatore della citata commissione;

Visto il decreto ministeriale n. 605 del 30 novembre 2000, con il quale è stata approvata la tabella nella quale sono stati individuati i comuni ammessi al contributo, per l'importo complessivo massimo annuo pari a L. 13,95 MLD per un numero di annualità pari a 10;

Vista la nota del 10 maggio 2001 con la quale la commissione ha trasmesso al direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale i verbali delle riunioni, unitamente all'elenco dei comuni ritenuti idonei per l'ammissione al contributo in relazione alle finalità di cui alla legge n. 472/1999 per il «Programma strategico della mobilità nelle aree metropolitane», sulla base dei criteri fissati nella nota 7 dicembre 2000 inviata dal direttore generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale a tutti i comuni interessati;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la ripartizione che segue mediante la quale i comuni indicati vengono ammessi al contributo complessivo massimo annuo pari a L. 13,976 MLD per un numero di annualità pari a 10:

Città metropolitane	Contributo annuo ammesso
Torino 1°	1,100
Bologna 1°	1,100
Milano 1°	1,100
Reggio Calabria 1°	1,100
Firenze 1°	1,100
Genova 1°	1,100
Roma 1°	1,100
Napoli 1°	1,100
Palermo 1°	1,100
Milano 2°	0,276
Firenze 2°	1,100
Napoli 2°	1,100
Trieste 2°	0,500
Genova 2°	1,100
TOTALE	13,976

Art. 2.

I comuni, al fine di pervenire alla sottoscrizione dei singoli accordi di programma, devono presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il progetto definitivo relativo alla proposta oggetto del contributo.

Art. 3.

Entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di programma, i comuni devono presentare il progetto esecutivo dell'intervento, al fine di per poter addivenire alla stipula della relativa convenzione.

Art. 4.

Con successivo provvedimento si procederà all'assegnazione delle risorse ancora disponibili, pari complessivamente a L. 2,074 annui, per 10 annualità.

Roma, 16 maggio 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2001
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 146

01A10612

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 giugno 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Renagel sevelamer» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

EU/1/99/123/005 400 mg compresse rivestite con film 360 compresse in flacone uso orale;
EU/1/99/123/006 400 mg compresse rivestite con film 2 × 360 compresse in 2 flaconi uso orale
EU/1/99/123/007 400 mg compresse rivestite con film 3 × 360 compresse in 3 flaconi uso orale
EU/1/99/123/008 800 mg compresse rivestite con film 180 compresse in flacone uso orale
EU/1/99/123/009 800 mg compresse rivestite con film 2 × 180 compresse in 2 flaconi uso orale
EU/1/99/123/010 800 mg compresse rivestite con film 3 × 180 compresse in 3 flaconi uso orale.

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Renagel sevelamer»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive n. 65/65, n. 75/318 e n. 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 5-6 giugno 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Renagel sevelamer» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale RENAGEL SEVELAMER nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

400 mg compresse rivestite con film 360 compresse in flacone uso orale, A.I.C. n. 034676054/E (in base 10), 1127BQ (in base 32);

400 mg compresse rivestite con film 2 x 360 compresse in 2 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676066/E (in base 10), 1127C2 (in base 32);

400 mg compresse rivestite con film 3 x 360 compresse in 3 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676078/E (in base 10), 1127CG (in base 32);

800 mg compresse rivestite con film 180 compresse in flacone uso orale, A.I.C. n. 034676080/E (in base 10), 1127CJ (in base 32);

800 mg compresse rivestite con film 2 x 180 compressa in 2 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676092/E (in base 10), 1127CW (in base 32);

800 mg compresse rivestite con film 3 x 180 compresse in 3 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676104/E (in base 10), 1127D8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Genzyme BV.

Art. 2.

La specialità medicinale «REVELAMER SEVELAMER» classificata come segue:

400 mg compresse rivestite con film 360 compresse in flacone uso orale A.I.C. n. 034676054/E (in base 10), 1127BQ (in base 32);

classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 330.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di L. 501.500 (IVA inclusa);

800 mg compresse rivestite con film 180 compresse in flacone uso orale, A.I.C. n. 034676080/E (in base 10), 1127CJ (in base 32), classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pub-

bliche previa prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 330.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 501.500 (IVA inclusa). Su tale prezzo la ditta praticherà uno sconto del 5% sulle forniture agli ospedali;

400 mg compresse rivestite con film 2 x 360 compresse in 2 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676066/E (in base 10), 1127C2 (in base 32) classe «C»;

400 mg compresse rivestite con film 3 x 360 compresse in 3 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676078/E (in base 10), 1127CG (in base 32) classe «C»;

800 mg compresse rivestite con film 2 x 180 compressa in 2 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676092/E (in base 10), 1127CW (in base 32) classe «C»;

800 mg compresse rivestite con film 3 x 180 compressa in 3 flaconi uso orale, A.I.C. n. 034676104/E (in base 10), 1127D8 (in base 32) classe «C»;

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento per la tutela della salute umana della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 18 giugno 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A10553

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 settembre 2001.

Rettifica del decreto 25 luglio 2001 concernente il riconoscimento al sig. Lupo Andrea del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti in un Paese terzo da parte di cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio dereto del 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001, con il quale i titoli di medico cirujano e di medico specialista in anestesia e rianimazione conseguiti a Caracas dal sig. Lupo Andrea - cittadino italo-venezuelano - sono riconosciuti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, previa iscrizione all'albo professionale territorialmente competente;

Considerato che si è incorsi in un errore materiale indicando la nazione «Argentina» in luogo della nazione «Venezuela»;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta rettifica al provvedimento summenzionato;

Decreta:

La parola «Argentina» di cui al decreto direttoriale 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001 è rettificato in «Venezuela».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10470

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2001.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civiltà straniere - Inglese e nella classe di concorso: 3/C - Conversazione in lingua straniera - Inglese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria (nazionalità italiana);

cognome: Perni;

nome: Belinda;

nata a Helsinki il 2 luglio 1965;

Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115;

Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in lingue e letterature straniere moderne», conseguito il 20 luglio 1993 presso l'Università di Roma «La Sapienza» (con documentazione relativa agli esami sostenuti);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificato rilasciato in conformità alla direttiva EEG 48/89» rilasciato dall'Ufficio nazionale svedese per l'istruzione superiore il 14 febbraio 2001 (con documentazione complementare);

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata in data 5 marzo 2001 dall'Ambasciata d'Italia a Stoccolma;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento della lingua inglese e italiana nelle scuole medie superiori svedesi;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: inglese;

Vista la documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi (seduta del 6 luglio 2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento per l'insegnamento di inglese atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Svezia dalla cittadina comunitaria Perni Belinda nata a Helsinki il 2 luglio 1965, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese, membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina, l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera»; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - Inglese e nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - Inglese.

2. Il presente decreto è pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma 7 del citato decreto legislativo n. 115, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A10524

DECRETO 6 luglio 2001.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civiltà straniere - Francese e nella classe di concorso: 3/C - Conversazione in lingua straniera - Francese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria (nazionalità belga),

cognome: Pelgrims;

nome: Magali, nata a Haine-Saint-Paul il 12 novembre 1977;

Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115;

Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «Laurea in lingue e letterature romanze», conseguito il 21 gennaio 2000, presso l'Università Cattolica di Louvain (con documentazione relativa agli esami sostenuti);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Aggregazione dell'insegnamento secondario superiore» rilasciato dall'Università Cattolica di Louvain il 30 giugno 2000 (con documentazione complementare);

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata in data 13 marzo 2001 dal Consolato d'Italia a Bruxelles;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Vista la documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi (seduta del 6 luglio 2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento per l'insegnamento di francese atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Belgio dalla cittadina comunitaria Pelgrims Magali, nata a Haine - Saint-Paul il 12 novembre 1977, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A - Lingua straniera; 46/A - Lingue e civiltà straniere - Francese e nella classe di concorso: 3/C - Conversazione in lingua straniera - Francese.

2. Il presente decreto è pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma 7 del citato decreto legislativo n. 115, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A10555

DECRETO 6 luglio 2001.

Classificazione di titoli di studio esteri già riconosciuti abilitanti all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola, classi 45/A e 46/A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Moralejo Imbernòn Maria Isabel e la relativa documentazione;

Considerato che con decreto del direttore generale del personale, datato 23 febbraio 2001, i titoli spagnoli «Licenciada en filosofia y letras» (Filologia) e «Licenciada en filología hispanica», congiunti al certificato di abilitazione pedagogica sono stati riconosciuti validi, ai fini dell'insegnamento di lingua e letteratura spagnola nelle scuole secondarie italiane per le classi 45/A e 46/A;

Ritenuto che, per i docenti di madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola presuppone anche l'idoneità ad insegnare conversazione di lingua spagnola negli istituti di istruzione secondaria, classe 3/C;

Visto, in relazione a quanto dispone l'art. 12, comma 8, del citato decreto legislativo n. 115, il provvedimento emesso per caso analogo a quello della richiedente (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2001);

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Moralejo Imbernòn Maria Isabel, nata a Vigo (Spagna) il 7 agosto 1971, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, già riconosciuti con decreto del direttore generale del personale del 23 febbraio 2001, abilitanti all'insegnamento di lingua e letteratura spagnola, classi 45/A e 46/A, costituiscono, altresì per l'interessata, titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole secondarie per la classe di concorso 3/C - conversazione in lingua spagnola.

Roma, 6 luglio 2001

Il direttore generale: COSENTINO

01A10554

DECRETO 12 luglio 2001.

Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea in produzioni animali, gestione e conservazione della fauna e in biotecnologie, presso l'Università degli studi di Torino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree;

Preso atto che l'Università degli studi di Torino ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di Ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la comunicazione in data 6 luglio 2001 con cui l'Università degli studi di Torino rende note le potenzialità formative relative ai corsi ricompresi nel richiamato ordinamento didattico ed, in particolare, ai corsi di nuova istituzione in produzioni animali, gestione e

conservazione della fauna presso la facoltà di medicina veterinaria e in biotecnologie presso la Scuola universitaria interfacoltà per le biotecnologie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai seguenti corsi universitari dell'Università degli studi di Torino è così determinato:

corso di laurea in produzioni animali, gestione e conservazione della fauna, presso la facoltà di medicina veterinaria: venti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in biotecnologie presso la Scuola universitaria interfacoltà per le biotecnologie: cento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

3. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premessa.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10356

DECRETO 12 luglio 2001.

Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Torino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree;

Preso atto che l'Università degli studi di Torino ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di Ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la comunicazione in data 6 luglio 2001 con cui l'Università degli studi di Torino rende nota la disponibilità dei posti per le immatricolazioni per l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie, così come deliberato dai competenti organi accademici;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Torino è determinato in trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

3. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10354

DECRETO 23 luglio 2001.

Determinazione, per l'anno accademico 2001/2002, del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie, presso l'Università degli studi di Napoli «Parthenope».

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione della facoltà e del corso di laurea in scienze motorie in correlazione con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Istituto navale di Napoli;

Visto il decreto rettorale 15 marzo 2001 con il quale è stato emanato, nel testo modificato, lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli che, per effetto delle modifiche, assume la denominazione Università degli studi di Napoli «Parthenope»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 9 luglio 2001 con cui l'Università degli studi di Napoli «Parthenope» chiede la programmazione per l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie secondo le potenzialità formative deliberate dal senato accademico e dal comitato tecnico ordinatore della facoltà;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» è determinato in trecento per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dieci per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10355

DECRETO 5 settembre 2001.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti ai fini della partecipazione, in Italia, ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla sig. Thorsten Kroll;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli tedeschi;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, i titoli di «Diplom-Physiker» e «Doktor der Naturwissenschaften» conseguiti rispettivamente presso l'Università di Francoforte sul Meno dal sig. Thorsten Kroll nato a Francoforte sul Meno il 20 novembre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2001

p. *Il direttore:* CUOMO

01A10526

DECRETO 6 settembre 2001.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per la partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AUTONOMIA UNIVERSITARIA E STUDENTI

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 283;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto interministeriale 26 luglio 1967 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero dalla sig.ra Isabel Matamoros de Villa;

Visti i precedenti riconoscimenti di titoli spagnoli;

Decreta:

È riconosciuto, ai fini della partecipazione in Italia ai concorsi per ricercatore universitario e per ricercatore presso enti pubblici di ricerca, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa, di cui alle premesse, il titolo di «Licenciado en

Ciencias Fisicas» conseguito presso l'Università di Valencia dalla sig.ra Isabel Matamoros de Villa nata a Valencia il 20 novembre 1963.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2001

p. *Il direttore:* CUOMO

01A10525

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 luglio 2001.

Autorizzazione al Laboratorio Centro per l'Enologia S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C. di Grinzane Cavour (Cuneo) ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 2 ottobre 1992, protocollo n. 013738/A-65136, con il quale il Laboratorio Centro per l'Enologia S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo, n. 50, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza:

Il Laboratorio Centro per l'Enologia S.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo, n. 50, nella persona del responsabile Sig. Sonetti Valter, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico ›20 mg/l;
alcol metilico;
anidride solforosa libera e totale;
ceneri;
densità 20/20;
estratto secco;
limite cloruri 0,5 g/l;
limite solfati 1 g/l;
pH;
piombo ppb;
titolo alcolometrico volumico % vol;
zuccheri riduttori.

01A10343

DECRETO 10 settembre 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 delle legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di ccnversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchè assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 17 giugno 2001 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia:

grandinate del 17 giugno 2001, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Aquila di Arroscia, Borghetto d'Arroscia, Pieve di Teco, Ranzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 10 settembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A10574

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 maggio 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 4 aprile 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) soc. coop. «Diana soc. coop. a r.l.», con sede in Casacalenda, costituita per rogito notaio Pilla Michele, in data 18 giugno 1996, repertorio n. 17708, registro società n. 109280/1996, tribunale di Larino, B.U.S.C. 1269/276162;

2) soc. coop. «Coop.va agricola Tre Spighe a r.l.», con sede in Acquaviva Collecroce, costituita per rogito notaio Di Prospero Antonio, in data 18 settembre 1994, repertorio n. 16412, registro società n. 2228, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1231/270351;

3) soc. coop. «Il Mezzogiorno Agricola a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Musto Francesco, in data 1° dicembre 1986, repertorio n. 61935, registro società n. 6426/1987, tribunale di S. Maria C.V. (Caserta), B.U.S.C. n. 982/2243090;

4) soc. coop. «Incontro a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Rossi Antonio, in data 9 aprile 1990, repertorio n. 150177, registro società n. 2572, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1155/255733;

5) soc. coop. «Proser», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio Cariello Giuseppe, in data 20 aprile 1990, repertorio n. 27729, registro società n. 1706, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1097/247818;

6) soc. coop. «Agricola Edera soc. coop. a r.l.», con sede in S. Croce di Magliano costituita per rogito

notaio Rossi Antonio, in data 18 maggio 1984, repertorio n. 129651, registro società n. 976, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 860/208494.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 18 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARTONE

01A10537

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.C. Bitumi Manufatti Cemento, unità di Caltagirone. (Decreto n. 30301).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 13/2000 del 28 luglio 2000 pronunciata dal tribunale di Caltagirone (Catania) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. B.M.C. Bitumi Manufatti Cemento;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 29 luglio 2000;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. B.M.C. Bitumi Manufatti Cemento, sede in Caltagirone (Catania), unità in Caltagirone (Catania), per un massimo di sedici unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 2000 al 28 luglio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10507

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impregilo, unità di Sesto San Giovanni e Mazzo di Rho. (Decreto n. 30303).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Impregilo tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 28 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 18 dicembre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 28 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impregilo, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), unità di Sesto San Giovanni e Mazzo di Rho (Milano), per un massimo di trentadue unità lavorative, per il periodo dal 18 giugno 2001 al 17 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 2001 con decorrenza 18 dicembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situzioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10509

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 30304).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Agnona, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 6 ottobre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 31 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnona con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per un massimo di nove unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2001 al 30 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 2001 con decorrenza 31 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10510

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerie Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 30305).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Lanerie Agnona tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con decreto ministeriale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerie Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli), per un massimo di ventuno unità lavorative, per il periodo dal 31 gennaio 2001 al 30 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 2001 con decorrenza 31 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situzioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10511

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie, dal 17 marzo 2001 in fallimento, unità di Roma. (Decreto n. 30306).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PROVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000, con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie, dal 17 marzo 2001 in fallimento;

Visto il decreto direttoriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 luglio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Libera Informazione Editrice Lie, dal 17 marzo 2001 in fallimento, con sede in Palermo, unità di Roma, per un massimo di ventuno unità lavorative in CIGS per il periodo dal 7 luglio 2001 al 6 luglio 2002.

L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10512

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coimel, unità di Catanzaro Lido. (Decreto n. 30264).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Coimel, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coimel, con sede in Catanzaro Lido (Catanzaro) e unità di Catanzaro Lido (Catanzaro) per un massimo di ventisette unità lavorative per il periodo dal 5 febbraio 2001 al 4 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 2001, con decorrenza 5 febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10471

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, unità di Pomezia. (Decreto n. 30265).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Radim, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale datato 30 novembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 4 settembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale è stata approvata la prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della prosecuzione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radim, con sede in Pomezia (Roma), unità di Pomezia (Roma), per un massimo di venti unità lavorative per il periodo dal 4 settembre 2000 al 21 maggio 2001.

Istanza aziendale presentata l'11 settembre 2000, con decorrenza 4 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10472

DECRETO 28 agosto 2001.

Corresponsione e proroga del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, legge n. 223/1991, area del comune di Sarroch, imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto integrato di classificazione a ciclo combinato (I.G.C.C.) per l'autoproduzione di energia elettrica e dell'impianto di ossigeno nell'ambito della raffineria Saras di Sarroch. (Decreto n. 30266).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986 n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante, norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992, che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la correspensione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, con decorrenza 24 marzo 2000, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate, area del comune di Sarroch (Cagliari), imprese impegnate nella realizzazione dell'impianto

integrato di classificazione a ciclo combinato (I.G.C.C.) per l'autoproduzione di energia elettrica e dell'impianto di ossigeno nell'ambito della raffineria Saras di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 24 marzo 2000 al 23 settembre 2000.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 24 settembre 2000 al 23 marzo 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 24 marzo 2001 al 23 settembre 2001.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 24 settembre 2001 al 23 marzo 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 24 marzo 2002 al 23 giugno 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10473

DECRETO 28 agosto 2001.

Corresponsione e proroga del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, legge n. 223/1991, per l'area del comune di Isernia - Imprese impegnate nella costruzione della strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro. (Decreto n. 30267).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente - norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11, recante, norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 10 agosto 2001, con decorrenza 12 agosto 2000, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini, impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate, area del comune di Isernia, imprese impegnate nella costruzione della strada a scorrimento veloce Isernia - Castel di Sangro - per il periodo dal 12 agosto 2000 all'11 febbraio 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 12 febbraio 2001 all'11 agosto 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 12 agosto 2001 all'11 febbraio 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 12 febbraio 2002 all'11 agosto 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 12 agosto 2002 all'11 novembre 2002 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10474

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, unità di stabilimento di Torino. (Decreto n. 30268).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 agosto 2001, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società nazionale delle officine di Savigliano, con sede in Torino, unità di stabilimento di Torino, per un massimo di centodieci unità lavorative per il periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002.

Istanza aziendale presentata il 12 giugno 2001, con decorrenza 11 giugno 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10475

DECRETO 28 agosto 2001.

Revoca parziale del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tekne, unità di Castelleone. (Decreto n. 30279).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 29133 del 15 novembre 2000 con il quale è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per contratto

di solidarietà in favore dei dipendenti della società Tekne, per il periodo dal 25 ottobre 2000 al 24 ottobre 2001;

Vista la nota datata 29 maggio 2001, con la quale la società predetta ha comunicato di essere stata ammessa in data 10 aprile 2001 alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, con sentenza del tribunale di Crema (Cremona) e conseguentemente è stata fatta rinuncia al contratto di solidarietà dal 31 maggio 2001, a causa dell'avvenuta cessazione dell'attività e del licenziamento dei lavoratori a far data dal 1° giugno 2001;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto dichiarato dal commissario giudiziale della società in questione, di dover revocare, limitatamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 24 ottobre 2001 il citato decreto direttoriale n. 29133 del 15 novembre 2000;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è revocato, limitatamente al periodo dal 1° giugno 2001 al 24 ottobre 2001, il decreto direttoriale n. 29133 del 15 novembre 2000, di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti alla S.r.l. Tekne, con sede in Crema (Cremona), unità di Castelleone (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10486

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroresina, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 30280).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Euroresina tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 novembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Euroresina, con sede in Napoli, unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di quarantasette unità lavorative, per il periodo dal 19 agosto 2000 al 18 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000, con decorrenza 19 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10487

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.E. Info, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 30281).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. D.E. Info, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 novembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.E. Info, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di quattordici unità lavorative, per il periodo dal 19 agosto 2000 al 18 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000, con decorrenza 19 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10488

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boma, unità di Nocera Inferiore. (Decreto n. 30282).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Boma, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 21 novembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 19 agosto 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 novembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boma, con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di ventisette unità lavorative, per il periodo dal 19 agosto 2000 al 18 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000, con decorrenza 19 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10489

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INNSE Berardi, unità di Brescia. (Decreto n. 30283).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. l-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. INNSE Berardi tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 dicembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 10 gennaio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. INNSE Berardi, con sede in Brescia, unità di Brescia, per un massimo di ventitre unità lavorative, per il periodo dal 10 gennaio 2001 al 9 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2001 con decorrenza 10 gennaio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10490

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi, unità di Gaeta e Milano. (Decreto n. 30284).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Sanitari Pozzi, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 3 luglio 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 luglio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanitari Pozzi, con sede in Milano, unità di Gaeta (Latina), per un massimo di ventuno unità lavorative; Milano, per un massimo di otto unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2001 al 31 luglio 2001.

Istanza aziendale presentata il 21 marzo 2001 con decorrenza 1° febbraio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10491

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.L.A. Fabbrica italiana lapis ed affini, unità di Rufina. (Decreto n. 30285).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. F.I.L.A. Fabbrica italiana lapis ed affini, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 22 gennaio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 4 settembre 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 gennaio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.I.L.A. Fabbrica italiana lapis e affini, con sede in Milano, unità di Rufina (Firenze), per un massimo di trenta unità lavorative per il periodo dal 4 marzo 2001 al 3 settembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 19 ottobre 2000 con decorrenza 4 marzo 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10492

DECRETO 28 agosto 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Sebe, unità di Roma. (Decreto n. 30286).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.r.l. Sebe;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce tra l'altro, nel numero massimo di trentuno il contingente dei lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 28 febbraio 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Sebe, con sede in Milano, unità di Roma, per un massimo di quindici dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° settembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10493

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.A., unità di Monza. (Decreto n. 30287).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. C.I.M.A. inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 7 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 aprile 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 2 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanico applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasei unità, su un organico complessivo di duecentottantatre unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1° maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.A., con sede in Busnago (Milano), unità di Monza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantasei unità, su un organico complessivo di duecentottantatre unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M.A., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10494

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B & B, unità di Campagnola Cremasca. (Decreto n. 30288).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Torcitura B & B, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 26 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 7 giugno 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dall'11 giugno 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di quarantadue unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dall'11 giugno 2001 al 10 giugno 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B & B, con sede in Campagnola Cremasca (Cremona), unità di Campagnola Cremasca (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventuno unità, su un organico complessivo di quarantadue unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B & B, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10495

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, unità di Frattamaggiore. (Decreto n. 30289).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Effedue inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 21 giugno 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 aprile 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 2 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato — a 25 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a duecentocinque unità su un organico complessivo di duecentosedici unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 2001 al 1° maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, con sede in Crispano (Napoli), unità di Frattamaggiore (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a duecentocinque unità, su un organico complessivo di duecentosedici unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effedue, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10496

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogevar, unità di Termini Imerese. (Decreto n. 30290).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Cogevar inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 19 luglio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 3 maggio 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 16 maggio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore metalmeccanici applicato — a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità su un organico complessivo di diciotto unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 16 maggio 2001 al 15 maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogevar, con sede in Termini Imerese (Palermo), unità di Termini Imerese (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cogevar, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10497

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salumificio F.lli Ferioli, unità di S. Giovanni in Persiceto. (Decreto n. 30291).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 14071 del 10 maggio 2001 pronunciata dal tribunale di Bologna che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Salumificio F.lli Ferioli;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto a decorrere dall'11 maggio 2001;

Aquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Salumificio F.lli Ferioli, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna) per un massimo di diciassette unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 maggio 2001 al 10 maggio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10498

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Julia, unità di Latina. (Decreto n. 30292).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 1 dell'11 gennaio 2001 pronunciata dal tribunale di Latina che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Confezioni Julia;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 gennaio 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Julia, con sede in Cori (Latina), unità di Latina per un massimo di ventotto unità lavorative è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 2001 al 10 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10499

DECRETO 28 agosto 2001.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Lanerie Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 30293).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 31 gennaio 2001 al 30 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Lanerie Agnona;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 31 gennaio 2001 al 30 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Lanerie Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10500

DECRETO 28 agosto 2001.

Approvazione della prosecuzione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Agnona, unità di Borgosesia. (Decreto n. 30294).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma per ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 31 gennaio 2000-30 gennaio 2001;

Vista la successiva istanza relativa al predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 31 gennaio 2001 al 30 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Agnona;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare la prosecuzione del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la prosecuzione del programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal

31 gennaio 2001 al 30 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Agnona, con sede in Borgosesia (Vercelli), unità di Borgosesia (Vercelli).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A10501

DECRETO 28 agosto 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, unità di Valperga Canavese. (Decreto n. 30296).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Photovox inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 26 luglio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 11 aprile 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 17 aprile 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali — come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato — a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità su un organico complessivo di 66 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 17 aprile 2001 al 16 aprile 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 3 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, con sede in Valperga Canavese (Torino), unità di Valperga Canavese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 52 unità, su un organico complessivo di 66 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Photovox, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10502

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice LIE dal 17 marzo 2001 in fallimento, unità di Roma. (Decreto n. 30297).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stata accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della ditta S.p.a. Libera informazione editrice LIE dal 17 marzo 2001 in fallimento;

Visto il decreto direttoriale datato 22 dicembre 2000 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 7 luglio 2000, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipedenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Libera informazione editrice LIE dal 17 marzo 2001 in fallimento, con sede in Palermo, unità di Roma per un massimo di 23 unità lavorative in CIGS, per il periodo dal 7 luglio 2001 al 6 luglio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10503

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presa impianti, unità di Catania. (Decreto n. 30298).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il verbale, siglato in data 28 dicembre 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società Presa impianti S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 80 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Presa impianti S.r.l. - codice ISTAT 31.62.2 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001;

Visto il provvedimento di reiezione n. 29738 del 27 marzo 2001 con il quale è stata respinta la sopracitata istanza;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78;

Considerato, pertanto, in base alla sopracitata legge n. 248/2001 nonché al decreto interministeriale del 6 giugno 2001, di poter riesaminare favorevolmente l'istanza in questione;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concessa la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 80 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Presa impianti S.r.l., con sede legale in Catania, unità di Catania, per un numero massimo di 80 unità lavorative.

Codice ISTAT: 31.62.2 (numero matricola I.N.P.S. 210471190500), per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001.

La misura del predetto trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del 20%.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10504

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer, unità di Arese e Sesto S. Giovanni. (Decreto n. 30299).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Rotamfer, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 9 ottobre 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 5 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 9 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotamfer, con sede in Castelnuovo del Garda (Verona), unità di Arese (Milano) per un massimo di 60 unità lavorative e Sesto S. Giovanni (Milano) per un massimo di 11 unità lavorative per il periodo dal 5 gennaio 2000 al 4 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2000 con decorrenza 5 gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10505

DECRETO 28 agosto 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim impianti, unità di Gela. (Decreto n. 30300).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Smim impianti, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale datato 13 dicembre 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 2 maggio 2000, il suddetto trattamento;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 dicembre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smim impianti, con sede in Palermo, unità di Gela (Caltanissetta), per un massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 2 maggio 2001 al 30 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 4 maggio 2001 con decorrenza 2 maggio 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10506

DECRETO 28 agosto 2001.

Rettifica del decreto n. 30010 del 6 giugno 2001 riguardante la S.p.a. Società modulistica commerciale S.M.C., unità di Pomezia e Roma. (Decreto n. 30302).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 37, terzo comma, legge n. 416/1981 della ditta S.p.a. Società modulistica commerciale S.M.C. per il periodo dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2003;

Visto il decreto direttoriale datato 6 giugno 2001, n. 30010, nel quale per mero errore materiale è stata indicata quale data conclusiva dell'intero programma di riorganizzazione il 31 marzo 2001 in luogo del 31 marzo 2003;

Ritenuto, pertanto di rettificare il termine finale di detto programma dal 31 marzo 2001 in 31 marzo 2003;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto, con il decreto direttoriale n. 30010 del 6 giugno 2001, la data conclusiva del programma di riorganizzazione, così come individuata nel predetto decreto direttoriale, è rettificata in 31 marzo 2003, anziché 31 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 2001

Il direttore generale: DADDI

01A10508

DECRETO 31 agosto 2001.

Sostituzione di tre membri del comitato provinciale INPS di Lodi.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Visto il decreto n. 8/1998 del 26 giugno 1998, con il quale si è proceduto alla costituzione del comitato provinciale INPS di Lodi, previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Preso atto che in tale comitato sono stati nominati membri in rappresentanza dei datori di lavoro i signori Scudellaro Vinicio per l'Unione del commercio della provincia di Lodi e Negri Giannantonio per la Confederazione autonoma sindacati artigiani - CASA di Lodi ed in rappresentanza dei lavoratori dipendenti il sig. Totano Francesco Saverio per l'Unione generale del lavoro - UGL;

Vista la lettera del 20 marzo 2001, con la quale la Confederazione autonoma sindacati artigiani ha comunicato il decesso del sig. Negri Giannantonio, designando per la sostituzione in seno al comitato la sig.ra Zampedri Adele;

Vista la lettera del 16 luglio 2001, con la quale l'Unione del commercio della provincia di Lodi ha comunicato le dimissioni del sig. Vinicio Scudellaro, designando per la sostituzione il dott. Umberto Gilet;

Viste le lettere dell'UGL di Milano con le quali, in data 21 ottobre 1998, prot. n. 619, veniva comunicata la sostituzione del sig. Totano Francesco Saverio con la sig.ra Abbatinali Maria Rosa ed in data 24 gennaio 2001, prot. n. 139, veniva designato il sig. Ciriello Ciro in sostituzione della sig.ra Abbatinali Maria Rosa;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dei membri precedentemente nominati con quelli di più recente designazione;

Decreta:

Sono nominati membri del comitato provinciale INPS di Lodi i signori:

rag. Zampedri Adele, in rappresentanza della Confederazione autonoma sindacati artigiani - CASA di Lodi;

dott. Gilet Umberto, in rappresentanza dell'Unione del commercio della provincia di Lodi;

sig. Ciriello Ciro, in rappresentanza dell'Unione generale del lavoro.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Lodi, 31 agosto 2001

Il dirigente reggente: CERFOGLI

01A10414

DECRETO 3 settembre 2001.

Scioglimento della cooperativa edilizia «Jonica B», in Roccella Jonica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Jonica B» a r.l., con sede in Roccella Jonica, costituita per rogito notaio dott.ssa Erminia Labbadia in data 31 agosto 1978, repertorio n. 17868, registro società n. 580, tribunale di Locri, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Reggio Calabria, 3 settembre 2001

Il direttore provinciale: LAGANÀ

01A10540

DECRETO 3 settembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisiti i pareri favorevoli del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «L'Aurora soc. coop. a r.l.», con sede in Busso, costituita per rogito notaio Carissimi Fernando, in data 15 dicembre 1984, repertorio n. 63005, registro società n. 1618, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 867/209096;

2) società cooperativa «Coop.va agricola s.c.a.p.a. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio Albanese Renato, in data 16 marzo 1975, repertorio n. 16412, registro società n. 13979, tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 537/140485;

3) società cooperativa «Coop. di lavoro ACLI Guglionesi a r.l.», con sede in Guglionesi, costituita per rogito notaio Di Prospero Antonio, in data 1° marzo 1989, repertorio n. 12726, registro società n. 1549, tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1039/239901.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 3 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARTONE

01A10538

DECRETO 5 settembre 2001.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo, il parere della Commissione centrale per le cooperative del 19 giugno 2001;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Agrilaurus» a r.l., con sede in Lauria, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 12 dicembre 1988, iscritta al n. 1187 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2177;

2) società cooperativa «Il corriere Lucano bis» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Antonio Polosa in data 3 aprile 1990, iscritta al n. 4709 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2992;

3) società cooperativa «Netturbini» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Leonardo Luigi Claps in data 7 gennaio 1963, iscritta al n. 599 del registro società presso il tribunale di Potenza, B.U.S.C n. 18;

4) società cooperativa «Aviglianese di arti e mestieri» a r.l., con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio Leonardo Luigi Claps in data 7 marzo 1951, iscritta al n. 327 dei registro società presso il tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 9;

5) società cooperativa «La tenace» a r.l., con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio Leonardo Luigi Claps in data 10 dicembre 1953, iscritta al n. 396 del registro società presso il tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 15.

Potenza, 5 settembre 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A10522

DECRETO 6 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Gondola», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «La Gondola», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Gallelli, in data 26 febbraio 1991, repertorio n. 105668, registro società n. 6972/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32801/256385, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 settembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A10535

DECRETO 6 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «T.S.R.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «T.S.R.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Antonio Manzi, in data 7 marzo 1991, repertorio n. 34847, registro società n. 4035/91, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32419/253213, è sciolta ai sensi dell'art. 2544.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 settembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A10534

DECRETO 6 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «I.C.E.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento

alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «I.C.E.», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Roberto Janiri, in data 5 dicembre 1967, repertorio n. 515549, registro società n. 679/68, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 18954/105041, è sciolta ai sensi dell'art. 2544.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 settembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A10533

DECRETO 6 settembre 2001.

Modifica del decreto relativo allo scioglimento della società cooperativa «Economia romana», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto ministeriale con il quale in data 17 luglio 1987 la società cooperativa «Economia romana», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e nominato liquidatore l'avv. Giuseppe Aristide;

Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1991 con il quale viene nominato commissario liquidatore il dott. Lionello Bartolomei, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Aristide;

Vista la nota prot. 4893 del 17 luglio 2001 con la quale il Ministero delle attività produttive degli enti produttivi - Direzione generale - Div. IV, ritiene che debba essere modificato il decreto ministeriale suindicato, tenuto conto dell'assenza di pendenza patrimoniale ed emesso un nuovo provvedimento di scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore;

Considerato il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 nonché del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Economia romana», con sede in Roma, via Britannia n. 54, costituita con rogito notaio Francesco Salerno in data 18 novembre 1974, repertorio n. 40497 tribunale di Roma, registro società n. 4853/74, B.U.S.C. n. 22451, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 settembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A10532

DECRETO 6 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quarta di Monte Oliviero», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Quarta di Monte Oliviero», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Leonello Arderlini, in data 11 ottobre 1993, repertorio n. 21399, registro società n. 9148/93, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33812/265243, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 settembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A10536

DECRETO 7 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Leofara» a r.l., in Valle Castellana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo

sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma primo, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 19 giugno 2001;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa «Leofara» a r.l., con sede in Valle Castellana (Teramo), costituita a rogito notaio Mario Quartapelle, in data 6 marzo 1979, registro società n. 2579, tribunale di Teramo - B.U.S.C. n. 540, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Teramo, 7 settembre 2001

Il direttore provinciale: DE PAULIS

01A10539

DECRETO 17 settembre 2001.

Annullamento in autotutela del decreto ministeriale 27 aprile 2001 di approvazione della delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, recante lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, di costituzione dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 10 del decreto, che include l'Istituto tra gli enti di ricerca;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), adottato con delibera n. 1 del 7 febbraio 2001, dal consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la nota prot. 2874/129, in data 31 maggio 2001, con la quale il magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Istituto ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha formulato rilievi sullo statuto così adottato, in particolare con riferimento alla sua approvazione nella forma del decreto ministeriale; all'assenza di disposizioni di raccordo con la disciplina recata dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli enti di ricerca; alla non chiara individuazione delle competenze spettanti ai nuovi organi statutari; alla mancata previsione di un autonomo rilievo dell'attività scientifica dell'Istituto, anche attraverso la creazione di un organo che rivesta tale specifica connotazione, e, infine, alla prevista modifica della funzione di controllo della Corte dei conti sull'Istituto, in violazione della normativa vigente in materia;

Ritenuto di dovere condividere le riferite, argomentate considerazioni del rappresentante della magistratura contabile presso l'ISFOL, e, conseguentemente, di dover procedere, in autotutela, alla eliminazione, con effetto *ex tunc*, del provvedimento in esame, perché illegittimo;

Visto l'art. 13, comma 1 e comma 3, lettere *a)* e *b)*, del precitato decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; e gli articoli 5, 7 e 11, dello statuto dell'ISFOL, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1973, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

1. Il decreto 27 aprile 2001 di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione dell'ISFOL n. 1 del 7 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 2001, recante lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), è annullato.

2. Il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo dell'Istituto sono sciolti.

3. Il prof. Carlo Dell'Aringa, attuale presidente, è nominato commissario straordinario dell'ISFOL fino al 31 gennaio 2002; assume i poteri dei predetti organi dell'Istituto, ed il compito di assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e di elaborare una proposta di adeguamento dello statuto che sia conforme alla normativa di settore richiamata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2001

Il Ministro: MARONI

01A10646

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

DECRETO 6 settembre 2001.

Attivazione della sezione staccata della commissione tributaria regionale, in Rimini.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto l'art. 35 della legge n. 28/1999;

Visto il decreto interministeriale del 6 giugno 2000, con il quale sono state istituite le sezione staccate delle commissioni tributarie regionali di cui alla citata norma e, per quanto inerisce questa commissione tributaria regionale, le sezioni staccate di Parma e Rimini;

Viste le risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;

Vista l'assegnazione di nuovo personale alla segreteria di Bologna in data 10 agosto 2001 dall'Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna;

Ritenuto, pertanto, che si possa procedere all'apertura della sezione staccata di Rimini, fissa all'uopo la data del 1° ottobre 2001 per l'attivazione della segreteria della sezione staccata di Rimini;

Ritenuto che l'individuazione dei procedimenti da assegnare alle singole sezioni staccate deve avvenire sulla base dei principi e del criterio territoriale espressi dalle anzidette risoluzioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Ritenuto che la data di insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di Rimini come da proprio decreto protocollo n. 1741 dell'8 maggio 2001 può essere fissata per il giorno 1° ottobre 2001 presso i locali siti in via Macanno n. 37;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, anche al fine di adeguare l'organizzazione della sede principale di Bologna alle modifiche strutturali necessarie in seguito alla attivazione delle sezioni staccate;

Decreta:

È attivata dal giorno 1° ottobre 2001 la segreteria della sezione staccata di questa commissione tributaria regionale ubicata in Rimini, via Macanno n. 37.

Da tale data gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico dalle ore 8,45 alle ore 12,45 di ogni giorno feriale e nei giorni di giovedì di ciascuna settimana in orario pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Da tale data la predetta segreteria espleterà i servizi di ricezione delle costituzioni delle parti, nonché di atti e documenti in genere relativi ai procedimenti assegnati per la trattazione alle rispettive sezioni, ed ogni altro servizio amministrativo inerente ai procedimenti medesimi o al personale — magistrati e impiegati amministrativi — della sezione.

La costituzione delle parti e il deposito di atti e documenti potranno avvenire presso la segreteria della sede principale di Bologna.

L'insediamento dei magistrati assegnati alla sezione staccata di questa commissione avverrà, presso i locali già predisposti per ciascuna sezione, il giorno 1° ottobre 2001.

La sezione staccata tratterrà in via esclusiva i procedimenti relativi ad appelli avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali ricomprese nella sua circoscrizione, a revocazione di proprie sentenze nonché ancora quale giudice di rinvio — dalla Corte suprema di cassazione, dalla Commissione tributaria centrale o dalla commissione tributaria regionale — di procedimenti che in primo grado sono stati ivi radicati.

Alla sede principale di Bologna restano assegnati solo i giudizi di appello, di revocazione e di rinvio relativi a controversie decise in primo grado dalle commissioni provinciali.

I giudizi di ottemperanza saranno distribuiti tra la sezione principale e le sezioni staccate tenendo conto della circoscrizione territoriale della commissione che ha deciso il giudizio di primo grado.

I procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione ex art. 19 del decreto legislativo n. 472/1997 saranno ripartiti secondo i criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.

L'assegnazione dei procedimenti alle diverse sezioni rientra, anche per la sezione staccata, nella competenza del presidente della commissione, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo n. 546/1992.

I presidenti delle due sezioni appartenenti alla sezione staccata sottoporranno al presidente della commissione qualsiasi anomalia o irregolarità nel funzionamento delle rispettive sezioni corredata dalle loro osservazioni o proposte in merito.

Il calendario delle udienze delle singole sezioni sarà, anche nell'ambito della sezione staccata, predisposto dai singoli presidenti di sezione e trasmesso al presidente della commissione.

Dispone che il presente decreto venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato a:

1) Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

2) Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale;

3) Agenzia delle entrate - Direzione regionale delle entrate sede di Bologna;

4) uffici finanziari della provincia di Rimini;

5) presidenti ordini professionali di Bologna e Rimini;

6) al dirigente della segreteria della commissione tributaria regionale di Bologna.

Bologna, 6 settembre 2001

Il presidente: MARCHETTI

01A10575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Klagenfurt (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Heimo Johannes Penker, console onorario in Klagenfurt (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia a Vienna degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

3. promozione delle attività economiche interessanti l'Italia e degli scambi commerciali bilaterali;

4. sviluppo delle attività e delle relazioni culturali;

5. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A10521

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997.

Si comunica che il giorno 14 marzo 2001, è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 243 del 22 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 13, l'Atto internazionale sopra citato entra in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Detto accordo è entrato pertanto in vigore alla data del 13 aprile 2001.

01A10344

Entrata in vigore del protocollo modificativo della convenzione sottoscritta il 15 novembre 1979 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale, firmato a Bologna il 3 dicembre 1997.

Si comunica che il giorno 14 marzo 2001, è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 423 del 28 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 1999.

Conformemente a quanto disposto dall'ottavo paragrafo di detto Atto internazionale, l'accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Detto accordo è entrato pertanto in vigore alla data del 14 marzo 2001.

01A10345

Entrata in vigore dell'accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, firmato a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

Si comunica che il giorno 14 marzo 2001, è avvenuto lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'accordo indicato in oggetto, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 15 del 2 febbraio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 28, l'accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Detto accordo è entrato pertanto in vigore alla data del 14 marzo 2001.

01A10346

Rilascio di exequatur

In data 30 agosto 2001 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. I.G. Roos, console generale del regno dei Paesi Bassi a Milano.

01A10334

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreti 13 luglio 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al magg. Ivan Caruso nato l'11 dicembre 1964 a Bolzano, con la seguente motivazione: «Ufficiale S3 del 3° reggimento Alpini nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, si prodigava con slancio e spiccato spirito di servizio nello studio, nella pianificazione e nell'organizzazione delle diversificate e complesse attività addestrative ed operative assicurando il costante e puntuale controllo delle stesse con eccezionale senso della responsabilità ed elevatissima partecipazione emotiva. Figura chiave del reggimento contribuiva in maniera determinante al pieno successo delle varie operazioni segnalandosi, anche nelle situazioni più difficili per la sua somma perizia, la sua esemplare serietà, la sua consapevole determinazione e per la sua naturale propensione ai rapporti con gli altri contingenti. Professionista serio, previdente, altamente motivato è stato impareggiabile collaboratore del proprio comandante ed ha contribuito con il suo operato ad elevare il prestigio e l'immagine dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 20 agosto 1997 - 18 febbraio 1998.

Al ten. col. Valentino Martone nato il 12 novembre 1945 a Teano (Caserta), con la seguente motivazione: «Capo gestione del danaro del contingente Italfor, per il periodo dal 23 ottobre 1997 al 26 febbraio 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, assicurava il costante controllo delle attività inerenti il proprio incarico con eccezionale senso di responsabilità, con somma perizia, con solerzia assoluta e con spiccato spirito di servizio. La sua instancabile e continua presenza contribuiva in maniera determinante, all'efficienza del comando ed a fornire a tutte le unità dipendenti le migliori condizioni di gestibilità amministrativa del personale dipendente e delle attività da svolgere. La sua non comune professionalità e le sue emergenti qualità umane sono state fondamentali per la soluzione, anche nelle situazioni più concitate, di tutti i problemi amministrativi ed hanno favorito l'instaurarsi di sentimenti di stima e di fiducia da parte delle popolazioni locali nei confronti del contingente. Magnifica figura di ufficiale previdente ed energico che ha contribuito ad accrescere il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 23 ottobre 1997 - 26 febbraio 1998.

Al ten. col. Federico Ralli nato il 4 marzo 1957 a Orte (Viterbo), con la seguente motivazione: «Comandante dell'11° Gruppo Squadroni Aves "Ercole", nel contesto dell'operazione "Constant Guard", in Bosnia-Herzegovina per il periodo dall'11 dicembre 1997 al 7 aprile 1998, esprimeva un elevatissimo grado di competenza professionale, di perizia, di spirito di servizio risultando fondamentale ai fini dell'assolvimento del compito ricevuto. Il reparto di volo da lui sapientemente motivato, organizzato e diretto, forniva, in ogni circostanza ed anche in condizioni meteorologiche limite, risposte immediate e sempre adeguate alle esigenze operative, suscitando l'ammirazione ed il plauso da parte delle altre unità elicotteri schierate sulla stessa base di Rajlovak e del comando della divisione multinazionale sud-est. Più volte impegnato personalmente in missioni di volo riusciva sempre ad assolvere il proprio compito in maniera esemplare spesso contribuendo in modo determinante alla sicurezza delle unità operanti sul terreno ed al compimento della loro azione. Validissima figura di ufficiale, previdente, tenace e carismatico, capace di associare le qualità tecnico professionali di pilota a quelle di autentico comandante di uomini, che ha sicuramente dato lustro e decoro all'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 11 dicembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al ten. col. Enrico Roberto Gigante nato l'8 ottobre 1954 a Cavallino (Lecce), con la seguente motivazione: «Comandante del 51° Gruppo Squadroni Aves "Leone" del contingente Italfor per il periodo dal 3 luglio 1997 al 16 dicembre 1997 nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, assolveva il suo compito con somma perizia, con dedizione e competenza elevatissime, dimostrando una preparazione professionale e doti umane e di carattere non comuni. La sua instancabile opera di coordinamento, la sua presenza costante e la sua capacità di mediare tra le esigenze di servizio e quelle del personale creavano all'interno del reparto uno spirito di emulazione e di fattiva collaborazione che rendeva possibile il conseguimento di risultati operativi di tutto rilievo. Il suo impegno profuso anche nel campo operativo-logistico garantiva inoltre la piena operatività del reparto in ogni circostanza, ma in particolare durante i momenti di crisi quando l'impiego del mezzo aereo come deterrente diventava fattore determinante del successo. Validissima figura di ufficiale volitivo, tenace, previdente che con il suo operato ha fatto raggiungere al proprio reparto livelli di efficienza elevatissimi che hanno suscitato l'ammirazione dei colleghi stranieri e che hanno contribuito ad accrescere il prestigio ed il decoro dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 3 luglio 1997 - 16 dicembre 1997.

Al ten. col. Guido Dupuis nato il 25 novembre 1947 a Torino, con la seguente motivazione: «Capo Cellula G4 del contingente Italfor, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, egli impostava, indirizzava, coordinava e controllava la complessa ed articolata organizzazione logistica del contingente Italfor con somma perizia, zelo e tenacia, dedicando ogni sua energia alle esigenze dell'istituzione. Duramente impegnato, anche in condizioni di lavoro spesso particolarmente critiche, si dimostrava eccezionalmente capace di snellire, semplificare, razionalizzare ed ottimizzare le risorse disponibili per il sostegno logistico con esiti estremamente positivi per l'efficacia di tutto il sistema. Chiaro esempio di encomiabile attaccamento al dovere, indubbia capacità ed elevatissimo spirito di servizio che ha contribuito, in modo determinante, ad accrescere il prestigio e l'immagine di alta qualificazione dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 1° ottobre 1997 - 7 aprile 1998.

Al ten. col. Vincenzo De Cesare nato il 1° giugno 1941 a Calvi Risorta (Caserta), con la seguente motivazione: «Capo Cellula G7 del contingente Italfor, per il periodo dal 19 settembre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico con raro senso di responsabilità e spiccato spirito di sacrificio e di servizio. La sua instancabile e continua attenzione ai problemi amministrativi del comando e delle unità dipendenti contribuiva, in maniera determinante, alla piena efficienza operativa di tutto il contingente e l'oculata e precisa definizione dei contratti d'impiego del personale civile e la puntuale liquidazione dei danni arrecati a proprietà di terzi o relativi a sinistri automobilistici, faceva nascere tra la popolazione locale la considerazione e l'apprezzamento per i soldati italiani. Magnifica figura di ufficiale preparato e motivato che ha contribuito ad elevare il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 settembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al ten. col. Michele Brandonisio nato il 19 gennaio 1959 a Bari, con la seguente motivazione: «Comandante del 1° Battaglione Incursori del 9° Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" della brigata multinazionale nord operante in Bosnia-Herzegovina nell'ambito dell'operazione "Constant Guard", il giorno 15 novembre 1997 interveniva con la sua unità, conducendo azioni risolutive al fine di evitare la conquista da parte di un centinaio di manifestanti di origine serba, di cui molti chiaramente armati e violenti, di "Monte Trebevich", installazione radio televisiva di importanza strategica ai fini degli obiettivi perseguiti dalla Sfor. Egli al comando della riserva, inizialmente, procedeva alla rimozione dei blocchi stradali predisposti sugli itinerari di accesso al sito e, successivamente, dopo aver fatto assumere ai suoi uomini un dispositivo idoneo a condurre un'azione di forza, faceva chiaramente capire ai dimostranti ed a chi li capeggiava che ogni azione sarebbe stata fronteggiata fino alle estreme conseguenze. Le predisposizioni organizzative assunte e la decisione dimostrata dissuadevano i facinorosi dal persistere nell'azione e li inducevano a disperdersi. Significativo esempio di comandante dotato di determinazione, professionalità e sprezzo del pericolo in presenza di forze avversarie preponderanti, organizzate e determinate. La sua azione e quella della sua unità, sapientemente guidata, hanno contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 25 settembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al col. Gaetano Lombardi nato il 4 maggio 1946 ad Apricena (Foggia), con la seguente motivazione: «Ufficiale superiore di primissimo piano, impegnato nel delicato ed oneroso incarico di capo centro operativo della brigata multinazionale nord, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, egli esplicava le sue attribuzioni con rara incisività, assoluta competenza e somma perizia. Operando in ambiente multinazionale, con ammirevole tenacia e spiccata capacità realizzatrice, egli coglieva, con brillante attitudine semplificativa, i peculiari aspetti degli articolati e complessi problemi operativi, concretizzando soluzioni efficaci ed intelligenti sempre in armonia con la missione ricevuta. Chiaro esempio di encomiabile attaccamento al dovere ed elevatissimo spirito di servizio, che ha contribuito ad accrescere il prestigio e l'immagine di alta qualificazione dell'Esercito italiano, nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 1° ottobre 1997 - 7 aprile 1998.

Al col. Vittorio Biondi nato il 1° maggio 1945 a Sepino (Campobasso), con la seguente motivazione: «Vice comandante del contingente Italfor, per il periodo dal 23 ottobre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, si dimostrava figura chiave di tutto il contingente ed offriva un rendimento di assoluto ed impareggiabile valore. La sua instancabile e continua azione contribuiva, in maniera determinante, a risolvere problemi operativi, logistici, infrastrutturali e relativi alla sicurezza del personale e dei siti e ad accrescere la stima e la considerazione delle popolazioni e delle autorità locali nei confronti del contingente italiano. Magnifica figura di uomo e di ufficiale di Stato maggiore, fondamentale artefice del successo della missione che ha contribuito ad accrescere lustro e decoro dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 23 ottobre 1997 - 7 aprile 1998.

Al col. Roberto Abbiati nato il 22 ottobre 1941 a Milano, con la seguente motivazione: «Ufficiale incaricato di coordinare gli interventi infrastrutturali presso tutte le sedi dei reparti del contingente italiano, nel contesto dell'operazione "Constant Guard", nel periodo dal 19 settembre 1997 al 7 aprile 1998, ha assolto il proprio compito in maniera esemplare ed incisiva, operando con rara competenza e somma perizia per migliorare, spesso in condizioni ambientali difficili, il benessere ed il livello di vita del personale, con ciò contribuendo, in maniera determinante, al pieno successo dell'operazione. Magnifica figura di uomo e di ufficiale carismatico, generoso, instancabile, conosciuto ed apprezzato nel contesto internazionale, che ha contribuito a dare lustro e decoro all'Esercito italiano in Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 settembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al mar. ord. Giancarlo Pesci nato il 27 ottobre 1960 a Roma, con la seguente motivazione: «Sottufficiale addetto alla segreteria del comandante del contingente Italfor, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, assicurava il costante controllo delle attività inerenti il proprio incarico con raro senso di responsabilità e spiccato spirito di servizio. In particolare, operando con rara competenza e somma perizia, in piena autonomia ed al di là delle normali attribuzioni, contribuiva in maniera determinante al pieno successo delle numerosissime attività di rappresentanza ed intrattenendo, nel contesto internazionale, rapporti improntati alla massima correttezza ed alla più fattiva collaborazione e disponibilità, otteneva per il contingente italiano il più alto consenso ed il più genuino apprezzamento. Validissima figura di sottufficiale, profondamente animato da encomiabile attaccamento al dovere e da entusiasmo che ha contribuito in modo determinante ad accrescere la considerazione ed il decoro del contingente nazionale in Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 7 ottobre 1997 - 7 aprile 1998.

Al serg. Emiliano De Mattheis nato il 1° febbraio 1974 a Roma, con la seguente motivazione: «Sottufficiale impiegato nel contingente Italfor durante l'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, con l'incarico di comandante di squadra, il 12 marzo 1998 durante un pattugliamento notturno sull'itinerario Sarajevo-Jahorina, avendo udito colpi di arma da fuoco provenienti da un itinerario, incidente sul suo, intuendo che fossero diretti contro la pattuglia che vi effettuava il controllo, interveniva prontamente e disponeva la realizzazione di un efficace dispositivo di sicurezza a premessa dell'intervento di altre pattuglie amiche. Nel corso della successiva attività condotta dalle forze sopraggiunte, realizzato un posto di blocco sull'itinerario rotabile si contrapponeva con efficacia al tentativo di forzamento dello stesso da parte di un veicolo civile non esitando a porsi in mezzo alla strada per intimare l'alt e per assolvere il compito ricevuto. La sua determinazione era un esempio per tutti i militari coinvolti e provocava la immediata azione di fuoco di uno di essi contro l'autovettura che doveva fermarsi. Poiché l'occupante rimaneva ferito ad un braccio egli infine si prodigava con slancio nelle operazioni di soccorso, portandogli personalmente le prime cure ed organizzando un rapido trasporto in ospedale. Chiaro esempio di coraggio, di elevatissimo senso del dovere e di capacità di comando che ha contribuito a rafforzare l'immagine di alta professionalità del soldato italiano, nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 13 febbraio - 7 aprile 1998.

Al 1° c.le magg. Leonardo Bitti nato il 28 ottobre 1973 a Sassari, con la seguente motivazione: «Comandante di squadra della compagnia meccanizzata del 151° reggimento "Sassari", nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, il 12 marzo 1998, durante un pattugliamento notturno sull'itinerario sensibile Pale-Jahorina, reagiva prontamente con la sua pattuglia ad una ripetuta azione di fuoco e di puntamenti laser da parte di sconosciuti ed adottando un efficace dispositivo di sicurezza, chiamava sul posto altre pattuglie amiche. Nel corso della successiva attività di rastrellamento condotta dalle forze sopraggiunte, ricevuto il compito di realizzare un posto di blocco sull'itinerario rotabile, reagiva con efficacia ad un tentativo di forzamento dello stesso da parte di un veicolo civile contro il quale esplodeva alcuni colpi di arma da fuoco. Il suo intervento determinava l'arresto del mezzo e garantiva l'incolumità dell'altro personale amico impiegato nell'azione. Chiaro esempio di coraggio, di senso del dovere, di fermezza e di manifesta volontà di assolvere il compito ricevuto, nel pieno rispetto delle regole d'ingaggio in vigore». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 18 febbraio 1998 - 7 aprile 1998.

Al c.le magg. Massimiliano Cabitza nato il 14 aprile 1975 a Bari, con la seguente motivazione: «Comandante di squadra della 36ª compagnia del 3° reggimento alpini operante in Bosnia-Herzegovina, nell'ambito dell'operazione "Constant Guard", impiegava la sua unità in servizio di guardia al sito di "Monte Trebevich", installazione radio televisiva di importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dal contingente multinazionale Sfor, con straordinaria perizia e determinazione. In particolare, mentre si trovava con la propria muta in turno di riposo, udito l'allarme conseguente all'attacco del sito da parte di circa cento persone, di cui molte chiaramente armate e violente, non esitava ad intervenire e contribuiva con determinazione all'organizzazione della difesa, ponendosi d'iniziativa alla guida di un veicolo protetto, collocandolo a ridosso del cancello e concentrando attorno ad esso il personale per un'azione che risultava decisiva ai fini dell'assolvimento del compito e della soluzione della delicatissima situazione. Significativo esempio di giovanissimo comandante dotato di determinazione, lucidità mentale, spirito di iniziativa e sprezzo del pericolo, in presenza di forze avversarie preponderanti e determinate che ha contribuito ad accrescere, ai più alti livelli multinazionali, l'immagine ed il prestigio dell'Esercito italiano». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 14 agosto 1997 - 22 dicembre 1997.

Con decreti 14 luglio 2000 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al mar.ca. Vincenzo Gattarello nato l'11 febbraio 1961 a Sinagra (Messina), con la seguente motivazione: «Sottufficiale addetto alla cellula G1 del contingente Italfor, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, si dimostrava figura chiave per la sua straordinaria professionalità, per la sua totale dedizione e per il suo eccezionale spirito di servizio. In particolare curava con somma perizia e rara competenza la gestione matricolare ed amministrativa del personale ed, operando in piena autonomia, ed al di là delle normali attribuzioni, con la sua azione di stimolo e di controllo contribuiva in "maniera determinante" alla compilazione, nei tempi e nei modi previsti, della documentazione per tutti gli ufficiali e sottufficiali del contingente. Magnifica figura di soldato previdente, generoso, tenace, profondamente animato da entusiasmo e da fede nel servizio che è stato chiarissimo esempio di professionalità e di altissimo senso del dovere e che ha fattivamente collaborato all'ordinato e puntuale sviluppo delle attività di gestione del personale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 15 ottobre 1997 - 7 aprile 1998.

All'aiut. Aurelio Musumeci nato il 1º giugno 1952 a Taormina (Messina), con la seguente motivazione: «Comandante di plotone e consegnatario dei materiali del battaglione logistico, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 7 aprile 1998 nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, ha operato in maniera esemplare, evidenziando continua e rara competenza, somma perizia e rilevantissima generosità, portando a termine con tenacia e dedizione in condizioni ambientali difficili tutti i compiti a lui affidati. Chiaro esempio di limpidissima professionalità, straordinaria motivazione al lavoro ed altissimo senso del dovere». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 15 ottobre 1997 - 7 aprile 1998.

All'aiut. Domenico Aldo Coppi nato il 18 settembre 1949 a Turi (Bari), con la seguente motivazione: «Sottufficiale addetto alla cellula G4 del contingente Italfor, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, assicurava il costante controllo delle attività inerenti il proprio incarico e spesso svolgeva mansioni normalmente attribuite agli ufficiali con raro senso di responsabilità, somma perizia e spiccato spirito di servizio. Duramente impegnato, durante la fase organizzativa in patria e quella esecutiva in teatro, forniva un contributo fondamentale ai fini della gestione di tutte le attività logistiche svolte spesso in difficili condizioni climatiche ed ambientali e contribuiva, in misura determinante, all'efficienza del comando ed alla razionalizzazione delle procedure logistiche delle unità dipendenti. Eccellente figura di sottufficiale dinamico, solerte, energico, profondamente animato da encomiabile attaccamento al dovere e da entusiasmo che ha contribuito ad accrescere la considerazione ed il decoro del contingente italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 settembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al cap. Massimiliano Quarto nato il 4 dicembre 1971 a Pordenone con la seguente motivazione: «Comandante di squadrone guide del contingente Italfor, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, per il periodo dal 3 novembre 1997 al 7 aprile 1998 improntava la propria azione di comando sull'esempio guidando i propri uomini con decisione, capacità e spregiudicatezza. Operando in un settore molto sensibile, con somma perizia e rara competenza organizzava con la propria unità, un capillare pattugliamento coprendo tutti gli itinerari in ogni condizione meteorologica e forniva alla brigata utili informazioni ai fini dell'organizzazione della sicurezza e dell'attività operativa di tutte le unità. Il 5 aprile, durante l'operazione "Idefix", agendo con brevissimo preavviso organizzava, nelle ore notturne, le forze assegnate e giunto in zona d'operazioni realizzava un efficace dispositivo che contribuiva al pieno successo dell'operazione. Comandante giovane, carismatico, previdente e generoso, profondamente animato da fede nel servizio ed apprezzato dai colleghi stranieri che ha contribuito ad accrescere la considerazione ed il decoro dell'Esercito italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 3 novembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al cap. Serafino Canale nato il 25 agosto 1958 a Torino, con la seguente motivazione: «Ufficiale impiegato quale capo nucleo Humint della cellula G2 della brigata multinazionale nord nell'ambito del contingente Italfor per il periodo dal 16 ottobre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, egli assicurava, anche in condizioni di lavoro particolarmente critiche, il costante e completo svolgimento delle delicate e complesse attività connesse con il proprio incarico, con raro senso di responsabilità e spiccato spirito di sacrificio. La sua non comune capacità investigativa e le sue eccezionali qualità professionali risultavano preziose per la positiva riuscita dell'operazione e consentivano di delineare un quadro della situazione locale dettagliato e preciso, molto apprezzato anche dai comandi sovraordinati. Brillante figura di ufficiale energico, profondamente animato da sincero spirito di servizio che ha contribuito ad accrescere il prestigio, la considerazione e l'immagine dell'Esercito italiano nel contesto internazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 16 ottobre 1997 - 7 aprile 1998.

Al cap. Pietro Addis nato il 1º aprile 1967 a Sassari con la seguente motivazione: «Comandante di compagnia incursori del 9º reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin", nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, il giorno 15 novembre 1997 interveniva con la sua unità e conduceva azioni risolutive al fine di evitare la conquista da parte di un centinaio di manifestanti, di origine serba, di "Monte Trebevic", installazione radio televisiva di importanza strategica ai fini degli obiettivi perseguiti dal contingente multinazionale Sfor. Egli, operando con somma perizia in condizioni ambientali difficili, particolarmente delicate e complesse sotto l'aspetto operativo ed umano, evidenziava una professionalità eccezionale ed una capacità realizzativa assolutamente rara, dando immediata, completa e rispondente soluzione alle varie situazioni ed offrendo la massima collaborazione al proprio comandante. Significativo esempio di ufficiale dotato di carisma, di altissima professionalità e sprezzo del pericolo in presenza di forze avversarie preponderanti, organizzate e determinate, che ha contribuito, in maniera significativa ad accrescere il prestigio del contingente italiano nel contesto multinazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 15 novembre 1997.

Al cap. Giuseppe Montesi nato il 22 novembre 1965 a Senigallia (Ancona), con la seguente motivazione: «Ufficiale addetto alla cellula G6 ed Ufficiale di collegamento presso la compagnia di polizia antiterrorismo di Jahorina, per il periodo dal 27 novembre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, egli, operando in un contesto ad alto rischio, contribuiva, in maniera determinante, alla chiarificazione della situazione ed alla messa in conformità di questo speciale reparto, secondo i dettati stabiliti dagli accordi di Dayton. Nella condotta dell'attività evidenziava grande fiducia, eccezionale volontà e somma perizia offrendo un rendimento di eccezionale livello per professionalità e risultati. Magnifica figura di ufficiale previdente ed energico, profondamente animato da fede nel servizio, entusiasmo e senso del dovere, che ha contribuito ad accrescere nel teatro della Bosnia-Herzegovina, il lustro ed il decoro dell'Esercito italiano». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 27 novembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al cap. Pier Francesco Cacciagrano nato il 14 agosto 1964 a Udine, con la seguente motivazione: «Comandante della compagnia genio pionieri del 6º reggimento genio pionieri, per il periodo dal 19 settembre 1997 al 7 aprile 1998, nel contesto dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, esercitava una attenta azione di direzione dei propri uomini che operando spesso per nuclei numericamente ridotti ed in condizioni di estremo disagio psicologico ed ambientale, realizzavano una mole di interventi impressionante. L'attività svolta a favore delle sedi occupate dai reparti italiani, ma soprattutto gli interventi da lui diretti con puntualità e con elevatissima capacità tecnica a favore delle due comunità, sono valsi al contingente italiano la stima, la considerazione ed il rispetto delle popolazioni e delle amministrazioni locali. Chiaro esempio di giovane comandante lungimirante, previdente, carismatico e generoso che ha contribuito ad elevare il prestigio ed il decoro dell'Esercito italiano nel contesto internazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 19 settembre 1997 - 7 aprile 1998.

Al cap. CC Stefano Iasson nato il 1º aprile 1964 a Viterbo, con la seguente motivazione: «Comandante del distaccamento carabinieri paracadutisti "Tuscania" del contingente Italfor, nell'ambito dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, dal 3 febbraio al 7 aprile 1993, operava con elevatissimo spirito di servizio e somma perizia garantendo, attraverso un'attività informativa di elevatissimo livello, la piena sicurezza delle attività e dei reparti. Durante l'operazione finalizzata alla messa in conformità con il dettato di Dayton della polizia speciale di Pale, la sua brillante azione di coordinamento dei team ispettivi, anche internazionali, e la mediazione condotta con il comandante dell'unità serba, risultavano determinanti ai fini del successo di tutta l'attività. Ufficiale carismatico, previdente ed energico, che ha contribuito ad accrescere il prestigio delle forze armate italiane nel contesto internazionale della Bosnia-Herzegovina». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 3 febbraio - 7 aprile 1998.

Da 01A10396 a 01A10409 - Da 01A10387 a 01A10395

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 24 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9164
Yen giapponese	107,47
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,62660
Corona svedese	9,9185
Franco svizzero	1,4602
Corona islandese	92,72
Corona norvegese	7,9790
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57356
Corona ceca	34,235
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,95
Litas lituano	3,6647
Lat lettone	0,5656
Lira maltese	0,4061
Zloty polacco	3,8430
Leu romeno	27807
Tallero sloveno	220,1875
Corona slovacca	43,845
Lira turca	1431000
Dollaro australiano	1,8626
Dollaro canadese	1,4372
Dollaro di Hong Kong	7,1477
Dollaro neozelandese	2,2551
Dollaro di Singapore	1,6124
Won sudcoreano	1191,32
Rand sudafricano	7,9982

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10681

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Albo dei laboratori autorizzati di cui all'art. 14, comma 13 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 937-Ric. del 17 settembre 2001, è stata stabilita la disponibilità dell'albo aggiornato dei laboratori, di cui all'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, presso il seguente indirizzo internet: www.miur.it

01A10613

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei, in Roma

Con decreto ministeriale 2 agosto 2001 del Ministro per i beni e le attività culturali è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, art. 13, il nuovo testo di statuto dell'Accademia nazionale dei Lincei, con sede in Roma.

01A10418

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spirocort»

Estratto decreto n. 470 del 19 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SPIROCORT anche nella forma e confezione: 100 mcg polvere per inalazione, erogatore Turbohaler 200 dosi (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito riportate.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), via F. Sforza, Palazzo Galileo - codice fiscale 11991420156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Astra Production Liquid Products AB sita a Södertalje (Svezia), sia dalla società A.S.P. S.A., Rue Jean Zay n. 676 - Dunkerque (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: 100 mcg polvere per inalazione erogatore Turbohaler 200 dosi - A.I.C. n. 029330014 (in base 10), 0VZ2LY (in base 32).

Classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione: principio attivo: Budesonide 20 mg.

Indicazioni terapeutiche: Spirocort Turbohaler è indicato nel trattamento dell'asma bronchiale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Sono inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

Turbohaler 200 pov. inalat. 200 mcg/dose 100 dosi varia a: 200 mcg polvere per inalazione erogatore Turbohaler 100 dosi - A.I.C. n. 029330026;

Turbohaler 400 pov. inalat. 400 mcg/dose 100 dosi varia a: 400 mcg polvere per inalazione erogatore Turbohaler 50 dosi - A.I.C. n. 029330038.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10294

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Spirobac»

Estratto decreto A.I.C. n. 505 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SPIROBAC, nelle forme e confezioni: 1,2 g compresse rivestite con film, 12 compresse.

Titolare A.I.C. Levofarma S.r.l., con sede legale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, codice fiscale 03363740659.

Confezioni autorizzate, nn. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 1,2 g compresse rivestite con film, 12 compresse - A.I.C. n. 034486011 (in base 10), 10WFRV (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - Roma.

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 1,2 g contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato g 1,2;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, idrossipropil-metilcellulosa, polietilenglicole 6000, titanio biossido, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina è risultata efficace nella terapia di una varietà di infezioni causate da ceppi sensibili di batteri Gram-positivi e Gram-negativi, in particolare:

infezioni dell'apparato respiratorio superiore e inferiore, sostenute da ceppi sensibili di pneumococchi, streptococchi, stafilococchi con penicillinasi-produttori ed H.Influenzae;

infezioni dell'apparato genito-urinario, sostenute da ceppi sensibili di E.Coli, enterococchi, stafilococchi non penicillinasi-produttori, P. Mirabilis e N. Gonorrhoeae;

infezioni della pelle e dei tessuti molli, sostenute da ceppi sensibili di stafilococchi non penicillinasi-produttori, streptococchi ed enterococchi;

infezioni intestinali da ceppi sensibili di Shigella e Salmonella (inclusa la S. Typhosa);

infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10291

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duphalac EPS»

Estratto decreto n. 509 del 26 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DUPHALAC EPS, nelle forme e confezioni:

66,7% sciroppo, flacone 300 ml;

66,7% sciroppo, flacone 500 ml,

alle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V., con sede legale e domicilio fiscale in 1381 CP Weesp (Olanda), C.J. Van Hountenlaan n. 36 - Olanda (NL).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 66,7% sciroppo, flacone 300 ml - A.I.C. n. 034374013 (in base 10), 10TOCX (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals B.V. stabilimento sito in Olst (Paesi Bassi), Veerweg 12 (tutte le fasi di produzione); Solvay Pharma stabilimento sito in Chatillon Sur Chalaronne (Francia), Avenue Du Marechal Foch - BP 25 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: 66,7% sciroppo, flacone 500 ml - A.I.C. n. 034374025 (in base 10), 10TOD9 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Solvay Pharmaceuticals B.V. stabilimento sito in Olst (Paesi Bassi), Veerweg 12 (tutte le fasi di produzione); Solvay Pharma stabilimento sito in Chatillon Sur Chalaronne (Francia), Avenue Du Marechal Foch - BP 25 (tutte le fasi di produzione).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: lattulosio 66,7 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10295

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Lattato»

Estratto decreto n. 531 del 31 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO LATTATO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, nelle forme e confezioni:

2 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 5 fiale da 10 ml;

2 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 10 fiale da 10 ml;

3 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 5 fiale da 10 ml;

3 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 10 fiale da 10 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia, via Cassia Nord n. 3 - 53014 Siena (Italia) - codice fiscale 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: 2 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 5 fiale da 10 ml - AI.C. n. 029876214/G (in base 10), 0WHRZQ (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica galenica senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Italia), via Cassia Nord n. 3. (Tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: sodio lattato 2,24 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Confezione: 2 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 029876226/G (in base 10), 0WHS02 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica galenica senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Italia), via Cassia Nord n. 3. (Tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: sodio lattato 2,24 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Confezione: 3 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 029876238/G (in base 10), 0WHS0G (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica galenica senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Italia), via Cassia Nord n. 3.

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: sodio lattato 3,36 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Confezione: 3 MEQ/ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, 10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 029876240/G (in base 10), 0WHS0J (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa.

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica galenica senese stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Italia), via Cassia Nord n. 3. (Tutte).

Composizione: 10 ml contengono:

principio attivo: sodio lattato 3,36 g;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10293

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polinazolo»

Estratto decreto MCR n. 451 del 19 luglio 2001

Specialità mecinale: POLINAZOLO nella forma e confezione 1% schiuma vaginale, 6 bustine da 10 g - A.I.C. n. 027833058.

Titolare A.I.C.: società Rottapharm a r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

in sostituzione della confezione:

1% schiuma vaginale, 6 bustine da 10 g - A.I.C. n. 027833058;

è autorizzata la confezione:

1% soluzione cutanea per genitali esterni, flacone da 60 ml.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

1% soluzione cutanea per genitali esterni, flacone da 60 ml - A.I.C. n. 027833072 (in base 10), 0UKDRW (in base 32).

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Si autorizza, per adeguamento alla lista degli Standards Terms, la modifica delle denominazioni delle confezioni:

150 mg ovuli, ast. 6 ovuli - A.I.C. n. 027833045;

5 flaconi da 140 ml + cannula - A.I.C. n. 027833060,

alla lista degli Standards Terms previsti dalla Farmacopea Europea del gennaio 2000, in:

420 mg lavanda vaginale, 5 flaconi con annesso sistema erogatore;

150 ml ovuli, 6 ovuli.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 027833058 in precedenza autorizzato possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10296

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Unipril»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 544 del 2 agosto 2001

Società Astra Zeneca S.p.a., Palazzo Volta, via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Specialità medicinale: UNIPRIL:

1,25 mg compresse, 28 compresse - A.I.C. n. 027166040;

2,5 mg compresse, 28 compresse - A.I.C. n. 027166053;

5 mg compresse, 14 compresse - A.I.C. n. 027166065.

Oggetto provvedimento di modifica: aggiunta/modifica delle indicazioni terapeutiche.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: «Ipertensione: per ridurre la pressione arteriosa come terapia singola o in combinazione con altri antiipertensivi come ad esempio diuretici e calcio-antagonisti. Insufficienza cardiaca congestizia: per la terapia in aggiunta a diuretici con o senza glicosidi cardiaci. Postumi dell'infarto miocardico acuto in pazienti con segni e sintomi di insufficienza cardiaca congestizia. Nefropatia conclamata in soggetti non diabetici. Il ramipril rallenta la velocità di progressione dell'insufficienza renale e dello sviluppo di insufficienza renale terminale che necessita di dialisi e trapianto renale. Complicazioni renali da diabete mellito: in pazienti affetti da diabete mellito con microa buminuria ramipril riduce il tasso di escrezione urinaria di albumina. Riduzione di mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con documentato alto rischio cardiovascolare. Unipril non è adatto per il trattamento dell'ipertensione dovuta a iperaldosteronismo primario».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A10292

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stabox»

Estratto decreto n. 118 del 17 luglio 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario STABOX 40/200 mg (amoxicillina triidrato) compresse appetibili per cani.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. Carros (Francia) rappresentata in Italia dalla Virbac S.r.l. con sede legale in Milano, via dei Gracchi n. 30 - codice fiscale n. 06802290152.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Carros (Francia).

Confezione autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 blister da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 103100018;

scatola 2 blisters da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 103100020;

scatola 6 blisters da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 103100032;

scatola 20 blisters da 10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 103100044;

scatola 1 blister da 10 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 103100057;

scatola 2 blisters da 10 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 103100069;

scatola 6 blisters da 10 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 103100071.

Composizione:

Stabox 40 mg - 1 compressa da 230 mg contiene:

principio attivo: amoxicillina (sotto forma triidrata) 40 mg;

eccipienti: amido di mais 34,5 mg, lievito di birra 23 mg, amido glicolato di sodio 6,9 mg, polivodone K30 (povidone) 6,9 mg, silice colloidale anidra 2,3 mg, stearato di magnesio 4,6 mg, idrogeno fosfato diidrato di calcio q.b. a 230 mg.

Stabox 200 mg - 1 compressa da 1150 mg contiene:

principio attivo: amoxicillina (sotto forma triidrata) 200 mg;

eccipienti: amido di mais 172,5 mg, lievito di birra 115 mg, amido glicolato di sodio 34,5 mg, polivodone K30 (povidone) 34,5 mg, silice colloidale anidra 11,5 mg, sterato di magnesio 23 mg, idrogeno fosfato diidrato di calcio q.b. a 1150 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni dovute a germi sensibili all'amoxicillina, infezioni articolari, infezioni piogene recidivanti, infezioni del tratto uro-genitale, infezioni dell'apparato respiratorio (comprese oro-laringee), infezioni batteriche secondarie a malattie virali, infezioni dell'apparato digerente.

Specie di destinazione: cani.

01A10277

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Isoflo»

Estratto decreto n. 129 del 17 luglio 2001

Procedura mutuo riconoscimento - UK/V/0103/01/E02/00.

Specialità medicinale per uso veterinario ISOFLO (isoflurano).

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Limited, Queenborough, Kent (Regno Unito), rappresentata in Italia dalla Schering-Plough Animal Health con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 0889060158.

Produttore: Abbott Laboratories Ltd - Queenborough, Kent (Regno Unito).

Confezioni e numeri A.I.C.:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103287013;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103287025.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene: isoflurano al 100% USP.

Specie di destinazione: cavalli, cani, gatti, uccelli ornamentali, rettili e piccoli mammiferi, esclusi i conigli.

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale.

Tempi di sospensione: cavallo: 2 giorni.

Validità: 5 anni dalla data di produzione dell'isoflurano in bulk.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile. Vietata la vendita ai proprietari di animali.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10269

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sedivet 1 mg/ml»

Estratto decreto n. 126 del 20 luglio 2001

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/146/01/000/00.

Specialità medicinale per uso veterinario SEDIVET 1 MG/ML soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc. 2621 North Belt Highway St. Joseph - Missouri 64502 2002 USA U.S. Veterinary License n. 124.

Controllato da: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fiala multidose da 20 ml - A.I.C. n. 103124018.

Composizione: ogni ml di Sedivet 1 mg/ml soluzione contiene:

principio attivo: romifidina cloridrato 1 mg, equivalente a 0,876 mg di romifidina.

conservanti:

metilparaidrossibenzoato 1,8 mg;

propilparaidrossibenzoato 0,2 mg.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: sedativo da usare per la sedazione di cani e gatti; per facilitare l'esecuzione di esami clinici, di piccoli interventi chirurgici e le manipolazioni. Agente di premeditazione prima dell'induzione dell'anestesia generale. Per sedazione profonda/analgesia nei cani, può essere usato anche con un analgesico: nei gatti la combinazione con ketamina induce una anestesia chirugica.

Validità:

fiala non aperta: 3 anni;

fiala aperta: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10260

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Renegade 1,25% Pour-On Long Acting».

Estratto decreto n. 128 del 23 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario RENEGADE 1,25% POUR-ON LONG ACTING.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: officina di produzione sita in Sorex Ltd-Widnes (UK).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.: flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102491014.

Composizione: 1.000 ml di prodotto contiene:

principio attivo: peso/vol. alfacipermetrina 12,5 g/l;

eccipienti: clorofilla rameica 3 g; acido benzoico 1 g/l; Phytorob 926/67 Methylated canola oil (olio a basso contenuto di ac. erucico di colza) q.b. a 1.000 ml.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: per applicazione topica per il controllo di mosche e tafanidi infestanti pecore ed agnelli. Per il trattamento di pidocchi e zecche.

Tempi di attesa: carni: 3 giorni.

Validità: 2 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10268

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 15% Chemifarma».

Estratto decreto n. 131 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 15% CHEMIFARMA S.p.a. (ex integratore medicato Avimicina).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g - A.I.C. n. 102937024;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102937012;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 102937036;

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

eritromicina (sotto forma di sale tiocianato) 150 g;

eccipienti: silice colloidale 30 g, E 122 colorante 15 g, destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne, ovaiole e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: polli da carne, ovaiole e tacchini: micoplasmosi.

Tempo di attesa: polli da carne 3 giorni, ovaiole 2 giorni (uova) e tacchini 3 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10270

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 200»

Estratto decreto n. 132 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi ERITROMICINA 200.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102938065;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102938040;

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: eritromicina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: polli da carne, tacchini e galline ovaiole (uova).

Indicazioni terapeutiche: polli da carne, tacchini e galline ovaiole (uova): micoplasmosi.

Tempo di attesa:

polli da carne e tacchini: 3 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni uova.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10271

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 133 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% CHEMIFARMA S.P.A. (ex integratore medicato Anprometazina 200).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102846019;

busta da 100 g, A.I.C. n. 102846021;

sacchetto da 5 kg, A.I.C. n. 102846033.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

sulfametazina 200 g;

eccipienti: silice colloidale 30 g; destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10272

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprometazina 200»

Estratto decreto n. 134 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi AMPROMETAZINA 200».

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacchetto da 10 kg, A.I.C. n. 102849015;

sacchetto da 25 kg, A.I.C. n. 102849027.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini: malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10273

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Chemitrim»

Estratto decreto n. 135 del 31 luglio 2001

Specialità medicinale per uso veterinario CHEMITRIM.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei n. 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, n. 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia 100 ml, A.I.C. n. 102899010;

bottiglia da 1 l, A.I.C. n. 102899022;

tanica da 5 l, A.I.C. n. 102899034.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: sulfadimetossina 200 mg; trimetoprim 40 mg;

eccipienti: monoetanolammina 80 mg;

N, N dimetilacetammide 360 mg;

polietienglicole 200 q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: infezioni batteriche, in particolare quelle sostenute da coliformi e salmonella, rinite atrofica e malattie respiratorie.

Tempo di attesa: 7 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10274

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Filosulfa 200»

Estratto decreto n. 136 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi FILOSULFA 200.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.p.a., con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 28/30, codice fiscale n. 00175760362.

Produttore: la società S.P.F. Servizi Produzione Filozoo S.p.a. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, A.I.C. n. 102660014;

barattolo da 5 kg, A.I.C. n. 102660026;

sacco da 10 kg, A.I.C. n. 102660038;

sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102660040.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principo attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10275

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 10% Sintofarm».

Estratto provvedimento n. 152 del 31 luglio 2001

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato COLISTINA SOLFATO 10% SINTOFARM.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102555012.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi sopraindicata, attualmente prodotta a Cavriago (Reggio Emilia) presso l'officina Eurhema S.r.l., anche presso l'officina dell'Erredue S.p.a. di Costa Volpino (Bergamo).

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10257

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colimix 100»

Estratto provvedimento n. 153 del 31 luglio 2001

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi COLIMIX 100.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102556014.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi sopraindicata, attualmente prodotta a Cavriago (Reggio Emilia) presso l'officina Eurhema S.r.l., anche presso l'officina dell'Erredue S.p.a. di Costa Volpino (Bergamo).

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10258

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oxifarm»

Estratto provvedimento n. 154 del 31 luglio 2001

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi OXIFARM.

Richiesta di fabbricazione presso un ulteriore sito produttivo.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102641026.

È autorizzata la produzione della premiscela per alimenti medicamentosi sopraindicata, attualmente prodotta a Cavriago (Reggio Emilia) presso l'officina Eurhema S.r.l., anche presso l'officina dell'Erredue S.p.a. di Costa Volpino (Bergamo).

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il nuovo sito produttivo.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluvac T»

Estratto decreto n. 119 del 17 luglio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge - Iowa (USA), rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595: FLUVAC T:

2 siringhe da 2 ml - A.I.C. n. 100126010;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100126022,

è ora trasferita alla società Fort Dodge Animal Health S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produzione: la produzione sarà effettuata come in precedenza autorizzata dalla Fort Dodge Laboratories - Iowa (USA) e Fort Dodge Laboratories - Sligo (Irlanda), che effettuerà anche le operazioni di controllo sui lotti prodotti in USA.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluvac EHV - 1»

Decreto n. 120 del 17 luglio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge - Iowa (USA), rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300.

Specialità medicinale: FLUVAC EHV - 1:

2 siringhe da 2 ml - A.I.C. 100127012;

flacone da 10 ml - A.I.C. 100127024.

è ora trasferita alla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produzione: la produzione sarà effettuata come in precedenza autorizzata dalla Fort Dodge Laboratories - Iowa (USA) e Fort Dodge Laboratories - Sligo (Irlanda), che effettuerà anche le operazioni di controllo sui lotti prodotti in USA.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10262

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fluvac»

Decreto n. 121 del 17 luglio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge - Iowa (USA), rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Specialità medicinale: FLUVAC:

2 siringhe da 2 ml - A.I.C. 100125018;

flacone da 10 ml - A.I.C. 100125020.

è ora trasferita alla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produzione: la produzione sarà effettuata come in precedenza autorizzata dalla Fort Dodge Laboratories - Iowa (USA) e Fort Dodge Laboratories - Sligo (Irlanda), che effettuerà anche le operazioni di controllo sui lotti prodotti in USA.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Triangle BRSV-K».

Estratto decreto n. 122 del 17 luglio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge - Iowa (USA) rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Specialità medicinale: TRIANGLE BRSV-K:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100129016;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100129028,

è ora trasferita alla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produzione: la produzione sarà effettuata come in precedenza autorizzata dalla Fort Dodge Laboratories - Iowa (USA) e Fort Dodge Laboratories - Sligo (Irlanda), che effettuerà anche le operazioni di controllo sui lotti prodotti in USA.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pneumoabort K».

Decreto n. 123 del 17 luglio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge - Iowa (USA), rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Specialità medicinale: PNEUMOABORT K:

2 siringhe da 20 ml - A.I.C. n. 100128014;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100128026,

è ora trasferita a Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produzione: la produzione sarà effettuata come in precedenza autorizzata dalla Fort Dodge Laboratories - Iowa (USA) e Fort Dodge Laboratories - Sligo (Irlanda), che effettuerà anche le operazioni di controllo sui lotti prodotti in USA.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Triangle 4»

Estratto decreto n. 124 del 17 luglio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoindicata fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge - Iowa (USA) rappresentata in Italia dalla società Farmaceutici Gellini S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) via Nettunense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Specialità medicinale: TRIANGLE 4:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100016017,

è ora trasferita alla società Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90, codice fiscale n. 00278930490.

Produzione: la produzione sarà effettuata come in precedenza autorizzata dalla Fort Dodge Laboratories - Iowa (USA) e Fort Dodge Laboratories - Sligo (Irlanda), che effettuerà anche le operazioni di controllo sui lotti prodotti in USA.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimicina 200»

Estratto decreto n. 125 del 17 luglio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Sanofi Santé Nutrition Animale - Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano:

GALLIMICINA 200:

scatola 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102150024;

scatola 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102150012.

è ora trasferita alla società Ceva Santé Animale - Libourne Cedex (Francia) rappresentata in Italia dalla Ceva Vetem S.p.a., con sede in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produzione: la produzione resta autorizzata come in precedenza, fatta salva la modifica di denominazione (Ceva Santé Animale - Libourne Cedex - Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10276

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Broilerplus»

Estratto decreto n. 127 del 23 luglio 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2001 del medicinale veterinario ND-VAX vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro la pseudopeste dei polli e dei tacchini.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nella propria officina di produzione sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 flacone da 250 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101179024.

Composizione: ogni dose di vaccino (0,25 ml) contiene:

principio attivo: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE50;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

inattivante: così come indicato nella documentazione di tecnica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova da consumo e da riproduzione) - tacchini.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale della pseudopeste.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

01A10267

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucagen».

Estratto provvedimento UAC/II/1000 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

027489018/M - «Hypokit» 1 fl. liof + sir. solv.;

027489020/M - 1 flac. liof 1 mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Procedura mutuo riconoscimento: n. DK/H/0011/001/W018.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del principio attivo (versione n. 3 del 4 gennaio 2000).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/1001 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni: 027489020/M - 1 flac. liof. 1 mg + fiala 1 ml.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Procedura mutuo riconoscimento: n. DK/H/0011/001/W019.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito (versione n. 3 del 17 dicembre 1999).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/1002 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: GLUCAGEN.

Confezioni:

027489018/M - «Hypokit» 1 fl liof + sir. solv.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

Procedura mutuo riconoscimento:

n. DK/H/0011/001/W020.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito (versione n. 3 del 17 dicembre 1999).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in eitichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10435 - 01A10434 - 01A10433

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eloxatin»

Estratto provvedimento UAC/II/1004 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: ELOXATIN.

Confezioni:

034411013/M - 1 flaconcino 50 mg polvere per infusione EV;

034411015/M - 1 flaconcino 100 mg polvere per infusione EV;

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0144/001/W008.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al rilassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.8 in seguito al periodic safety update report.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10431

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortradol»

Estratto provvedimento UAC/II/1005 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: FORTRADOL.

Confezioni:

028878142 - «150 SR» 10 compresse rilascio prolungato 150 mg;

028878155 - «200 SR» 10 compresse rilascio prolungato 200 mg;

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. DE/H/0108/002-003/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiunta di effetti indesiderati: «molto raramente sono stati osservati: visione confusa e disturbi della minzione (disuria e ritenzione urinaria)», «in correlazione temporale con l'impiego di tramadolo, in pochi casi isolati, è stato riportato un aumento degli enzimi epatici».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10430

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avestra»

Estratto provvedimento UAC/II/1005 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale:AVESTRA.

Confezioni:

034569069/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034569071/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2 x 14) compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0194/002/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 - effetti indesiderati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10429

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optinate»

Estratto provvedimento UAC/II/1006 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: OPTINATE.

Confezioni:

034570061/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034570073/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2 x 14) compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0195/002/W004.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fortipan»

Estratto provvedimento UAC/II/1007 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: FORTIPAN.

Confezioni:

034567065/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034567077/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2 x 14) compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento:

n. SE/H/0193/002/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 - effetti indesiderati.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10428

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actonel»

Estratto provvedimento UAC/II/1008 del 6 settembre 2001

Specialità medicinale: ACTONEL.

Confezioni:

034568067/M - 30 mg compresse filmrivestite 14 compresse in blister;

034568079/M - 30 mg compresse filmrivestite 28 (2 x 14) compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. SE/H/0192/002/W003.

Tipo di modifica: modifica stampati su richiesta amministrazione.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 - effetti indesiderati.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in eitichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10426

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elvetil»

Estratto di variazione AIC/UAC 1352del 10 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Valda lab. farmaceutici S.p.a, con sede in via Zambeletti s.n.c., Baranzate di Bollate, Milano, con codice fiscale 00778190157.

ELVETIL:

1 flac. 250 mg. polv. per soluzione infusione endovenosa - A.I.C. n. 035010014;

5 flac. 250 mg. polv. per soluzione infusione endovenosa - A.I.C. n. 035010026;

10 flac. 250 mg. polv. per soluzione infusione endovenosa - A.I.C. n. 035010038;

1 flac. 500 mg. polv. per soluzione infusione endovenosa - A.I.C. n. 035010040;

5 flac. 500 mg. polv. per soluzione infusione endovenosa - A.I.C. n. 035010053;

10 flac. 500 mg. polv. per soluzione infusione endovenosa - A.I.C. n. 035010065;

è ora trasferita alla società Fagen S.r.l., con sede in strada statale 233 (Varesina) km 20,5 Origgio - Varese, con codice fiscale 10928780153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10422

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox»

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1353 del 10 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Allergan Sales Ltd, con sede in Sweepstakes Centre, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda:

BOTOX:

confezione A.I.C. n. 034883013 - 1 flacone 100 UI, polvere per soluzione iniettabile;

è ora trasferita alla società Allergan Pharmaceutical (Ireland) Ltd, con sede in Castlebar road, Westport Country Mayo, Irlanda, rappresentata dalla società Allergan S.p.a., con sede in via Salvatore Quasimodo, 134/138 - Roma, con codice fiscale n. 00431030584.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10423

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Abelcet»

Estratto di variazione AIC/UAC n. 1354 del 10 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società The Liposome Company Limited, con sede in Bechtel House, 245 Hammersmith, W6 8DP, Londra Gran Bretagna, rappresentata dalla società Liposome S.r.l., con sede in via Alessandro Manzoni, 38 - Milano, con codice fiscale n. 11383670152:

ABELCET:

confezione A.I.C. n. 033002015 - 10 flaconi sosp. ev 20 ml + 10 aghi,

è ora trasferita alla società Elan Pharma Internescional Ltd, con sede in Wil House, Shannon Business Park, Shannon, County Clare, Irlanda.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10424

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Relenza»

Estratto provvedimento UAC/II n. 1009 dell'11 settembre 2001

Specialità medicinale: RELENZA.

Confezioni:

034497014/M - polvere per inalazione predosata 1 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo;

034497026/M - polvere per inalazione predosata 5 rotadisk 4 alveoli 5 mg/alveolo.

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0180/001/W007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 (speciali avvertenze e precauzioni per l'uso), 4.8 (effetti indesiderati) ed inserimento di nuove informazioni sulla sicurezza ed efficacia nella sezioni 5.1 (proprietà farmacodinamiche) 5.2 (proprietà farmacocinetiche).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10425

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acyclostad»

Estratto provvedimento di modifica UAC n. 38

Specialità medicinale: ACYCLOSTAD.

Società: Biodue S.r.l., via Benvenuto Cellini Tavarnelle (Firenze).

Provvedimento di modifica UAC: proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Acyclostad» crema 5% tubo 3 g, A.I.C. n. 034212023/M, «Acyclostad» crema 5% tubo 10 g, A.I.C. n. 034212047/M prodotti anteriormente al 27 dicembre 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto AIC/UAC n. 1049 dell'8 novembre 2000 recanti il nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 25 giugno 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10421

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651223/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77